



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 155

29/01/2024

Oggetto: Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2024

Allevatori Soci
Loro sedi

Con nota dello scorso 22 gennaio, il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione PSA per il 2024 che si allega alla presente.

Tranne alcune modifiche formali, le misure di sorveglianza ed eradicazione rimangono invariate rispetto a quelle attualmente in vigore.

Il Ministero invita a dare compiuta attuazione a tutte le misure e attività previste ed evidenzia l'importanza di una scrupolosa alimentazione dei sistemi informativi dedicati, nonché della programmazione, con particolare riguardo agli aspetti della preparazione alla gestione di una eventuale emergenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo

All. cit.



Ministero della Salute

**EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI**

*Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif.: I.1.a.e/2024/

Allegati: 2

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari

e, p.c.

Coordinamento interregionale - Servizi veterinari
m.brichese@regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it

Commissario straordinario alla PSA
segr.cpsa@sanita.it;

CEREP - c/o IZSUM protocollo.izsum@legalmail.it

ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

COVEPI c/o IZSAM protocollo@pec.izs.it

II.ZZ.SS.

OO.EE.VV.RR. c/o Assessorati alla sanità regioni e
Province Autonome

Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it;
cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
l.ricci@masaf.it; f.bongiovanni@masaf.it

MASE - Direzione Generale per il Patrimonio
Naturalistico
PNM@pec.mite.gov.it dupre.eugenio@minambiente.it

SEGGEN

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2024.

Si trasmette il Piano in oggetto, trasmesso alla Commissione Europea a maggio 2023 e comprensivo delle successive integrazioni effettuate su richiesta della medesima Commissione (**All. 1**).

Le modifiche apportate al Piano riguardano l'aspetto e la suddivisione delle diverse sezioni, dovendo rispondere alle specifiche indicazioni e richieste previste dall'apposito *format* comunitario. Dal punto di vista concettuale, applicativo ed in generale per i contenuti, le misure previste non risultano modificate, seguendo di fatto le prescrizioni e le indicazioni della vigente normativa europea e nazionale, ivi inclusa la corrente Ordinanza Commissariale, i Piani Regionali di Interventi Urgenti, il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da PSA.

Ciò premesso, le SS.LL., anche tenendo conto della mutata situazione epidemiologica intercorsa a partire dalla data di trasmissione del Piano, sono invitate a dare compiuta attuazione a tutte le misure e attività previste dal Piano, che è direttamente applicabile. Si evidenzia, tra le altre cose, la necessità e l'importanza di una scrupolosa alimentazione dei sistemi informativi dedicati, nonché della programmazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della preparazione alla gestione di una eventuale emergenza, ed altresì della formazione e degli esercizi di simulazione. Inoltre, si sottolinea la fondamentale predisposizione e l'organizzazione delle attività relative all'individuazione delle eventuali zone di restrizione e delle conseguenti misure di controllo da porre in essere nelle stesse.

Si specifica che le tabelle, relative ai target della sorveglianza e delle altre misure ammesse al cofinanziamento, tengono conto della qualifica sanitaria delle zone (libere e di restrizione), pertanto non è riportata una previsione di attività suddivisa per singole Regioni e Province Autonome.

Si evidenzia, inoltre, che le seguenti attività rientrano nei costi ammissibili al cofinanziamento per gli aspetti più strettamente correlati alle rendicontazioni:

- il campionamento e i test diagnostici di suini domestici nelle zone libere e in quelle sottoposte a restrizione ed in base alla tipologia di allevamento;
- il campionamento e i test diagnostici nei cinghiali nell'ambito della sorveglianza passiva e nella sorveglianza attiva limitatamente alle aree non di recente infezione, ovvero dove la PSA è presente da più di 1 anno e la sorveglianza passiva è stata condotta per almeno 1 anno;
- il campionamento, nell'ambito della sorveglianza passiva ed in seguito a segnalazione, di cinghiali morti o abbattuti per presenza di segni ascrivibili alla PSA, la rimozione e lo smaltimento in sicurezza di cinghiali morti o abbattuti per presenza di segni ascrivibili alla PSA nel raggio di 50 km da un caso confermato, le attività di abbattimento nel raggio di 50 km dal confine dell'area infetta di femmine di cinghiale adulte o subadulte;
- l'acquisto di materiale per l'attività di formazione ed informazione;
- l'acquisto di disinfettante per prevenire l'introduzione e diffusione della malattia.

Per le attività di cui sopra è necessario disporre di procedure specifiche atte a dimostrare le spese sostenute.

In aggiunta, si allega anche la versione aggiornata delle Linee Guida della Commissione Europea per la gestione della PSA - *Comunicazione della Commissione C/2023/1504 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA")* (**All. 2**).

Limitatamente alle regioni infette, si ribadisce la necessità di elaborazione, revisione ed applicazione dei piani di eradicazione regionali, contestualizzandoli alle singole situazioni epidemiologiche.

Si segnala infine che, seppure non espressamente riportato nel Piano, l'attività di sorveglianza passiva per la Peste Suina Classica continua con le stesse modalità già previste dal Piano precedente, sia nei domestici che nei selvatici.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario, si chiede di voler assicurare la massima divulgazione del Piano.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Leonardi



Single Market Programme (SMP Food)

**EU co-funded African swine fever programme for
2024**



EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA)
Department A Health and Food Unit A2 EU4Health/SMP

SUBMISSION FORM: DESCRIPTION OF THE ACTION (Annex 1 – Description of the action (part B))

African swine fever Programme *(prevention, early detection, control, eradication – as appropriate)*

Countries seeking an EU financial contribution for the implementation of national programmes for eradication, control and/or surveillance of animal diseases and zoonosis shall submit this Form (*Annex 1 - Description of the action (part B)*) **completely filled in, by the 31 May** of the year preceding its implementation (*Part 2.1 of Annex I to the Single Market Programme Regulation*).

Applicant shall provide information on each question contained in the Form. The information **filled in the Form**, shall be clear, concise, consistent and complete.

For questions on the information requested in this Form, please contact: please contact: HADEA-VET-PROG@ec.europa.eu.

For questions on the [eGRANTS](#) Portal Submission System, please contact the [IT Helpdesk](#).

APPLICANT (Name of EU / non-EU country)	Italy
Disease	AFRICAN SWINE FEVER (ASF)
Species	Tick the box below, as appropriate: <ul style="list-style-type: none">▪ Kept and wild porcine animals <input checked="" type="checkbox"/>▪ Kept porcine animals ONLY <input type="checkbox"/>▪ Wild porcine animals ONLY <input type="checkbox"/>
Implementation Year	2024

CONTACT PERSON for the programme :

Name	Pierdavide Lecchini
e-mail	sanita.animale@sanita.it
Job type within the CA	General Director Animal Health and Veterinary medicine

African swine fever Programme - 2024

1. RELEVANCE

1.1 Background and general objectives (*in relation to the Call*)

Describe the background and rationale of the project.

How is the project relevant to the scope of the call? How does the project address the general objectives of the call? What is the project's contribution to the priorities of the call?

Il Piano viene elaborato per proseguire l'attività di sorveglianza passiva sul territorio indenne; articolare le misure e le attività finalizzate all'eradicazione della PSA dal territorio continentale e dalla Sardegna in due contesti separati, poiché in Sardegna il processo di eradicazione è in fase più avanzata ed è in atto un percorso in stretta collaborazione con la CE, con cui è stata stabilita una *road map*. In Italia continentale, dove la PSA è stata rilevata nel 2022, le attività e le misure del presente piano sono ritenute rilevanti per l'elaborazione di uno strumento univoco e coordinato sul territorio per raggiungere l'eradicazione, scopo primario del piano stesso. Al tempo stesso, è necessario continuare ad attuare la sorveglianza passiva sul territorio indenne, allo scopo della early detection dell'infezione in nuove zone. L'obiettivo generale in Sardegna è quello della rapida eradicazione della PSA dal territorio regionale ed il mantenimento di un alto livello di sorveglianza rispetto all'early detection attraverso: controlli biosicurezza, anagrafe e movimentazioni, sorveglianza epidemiologica, clinica, sierologica e virologica nel domestico e nel selvatico, la tracciabilità delle movimentazioni animali, dei prodotti e dei sottoprodotti, controllo su porti e aeroporti per la vigilanza in merito al rischio di esportazione ed introduzione.

1.2 Needs and specific objectives

Explain the needs, e.g. what problems/challenges/gaps does the programme aim to address?

What are specific objectives (outcome) of the programme linked with the needs (problems/challenges/gaps) – i.e. what improvement or positive change (more satisfying situation) you aim to achieve with the implementation of the programme.

Specific objectives should be clear, measurable, realistic and achievable within the duration of the project.

For each objective (outcome) define appropriate indicator(s) (1 or max 2) for measuring achievement of the outcome (improvement or positive change) - indicate unit of measurement, baseline value and target value.

*Explain the **problems** and **expected difference (change, outcome)** in the situation after the programme implementation compared to the situation before the start of the implementation of this programme:*

e.g. problems: (i) ASF awareness unsatisfactory; insufficient number of samples taken under ASF passive surveillance in kept / wild porcine animals; low level of disease prevention; (ii) the ASF incidence in wild porcine animals increasing compared to previous year; (iii) number of ASF outbreaks in kept porcine animals constant or increasing compared to the previous year.

e.g. outcome (linked with the problem): (i) increased notification of ASF suspicions; xy% more samples tested under ASF passive surveillance in kept porcine animals / wild boars than the previous year; xy% more establishments / hunting grounds implement required biosecurity measures to prevent ASF introduction and spread, compared with the previous year; favourable ASF status maintained (ii) ASF incidence in wild porcine animals lower by xy% than the previous year; (iii) number of ASF outbreaks in kept porcine animals reduced by xy%; etc.

Sul territorio indenne l'obiettivo della sorveglianza viene perseguito e possibilmente innalzato visto l'aumentato rischio di diffusione dell'infezione sia per contiguità con zone infette, sia per trasmissione indiretta tramite fattore umano, sia negli SM contermini (es. Francia). Le criticità di attuazione della sorveglianza passiva riguardano principalmente il campionamento dei cinghiali incidentati, in misura notevolmente maggiore rispetto ai soggetti rinvenuti morti, la scarsità di segnalazioni, anche nel settore del domestico, soprattutto nei piccoli allevamenti familiari. È inoltre necessario perseguire l'eradicazione nei territori infetti e continuare a scongiurare il passaggio dell'infezione al domestico, superando alcune criticità che potrebbero ostacolare il raggiungimento di detti obiettivi: il coordinamento tra le diverse autorità competenti su sanità e agricoltura (autorità competente in Italia per la fauna selvatica e il settore venatorio), o la scarsa collaborazione degli allevatori delle piccole aziende. L'installazione delle barriere nelle zone infette per il selvatico è stata rallentata da alcune criticità quali la conformazione del territorio interessato dalla malattia, specialmente in Piemonte e Liguria, che non ha agevolato i processi di recinzione, ostacoli gestionali e burocratici, di disponibilità dei fondi necessari. Si segnalano anche problemi di ordine sociale, resistenze di cittadini e animalisti e l'iniziale opposizione delle amministrazioni locali. Dall'inizio dell'epidemia in Piemonte e Liguria la situazione ha visto un'espansione della zona infetta e l'aumento dei casi nel selvatico nonostante l'adozione di tutte le misure previste dalle norme, incluso il coordinamento del Commissario straordinario, nominato *ad hoc* per gestire l'emergenza e con potere di emanazione di provvedimenti urgenti. Nel Lazio la situazione è completamente diversa da un punto di vista epidemiologico e gestionale, con un andamento più favorevole e qualche caso riemergente a Maggio 2023, periodo in cui la malattia è stata rilevata anche in Calabria e Campania: il nuovo fronte epidemico desta preoccupazione per il coinvolgimento di selvatici e domestici e per l'estensione e l'orografia della zona.

Indicatori di efficacia: programmazione delle attività da parte delle regioni (test sorveglianza, battute di ricerca attiva, verifiche biosicurezza, attività formazione), identificazione aree a maggior rischio selvatici, predisposizione analisi del rischio per gli allevamenti.

INTEGRAZIONE.

[L'esperienza nella gestione della malattia nel corso degli ultimi due anni in Italia ha contribuito ad aumentare la consapevolezza del rischio rappresentato dalla PSA e delle difficoltà derivanti dalla sua presenza in un determinato territorio. Da ciò è derivato un incremento del livello di cooperazione nel settore delle segnalazioni dei cinghiali rinvenuti morti e ha consentito una migliore articolazione ed organizzazione delle attività di sorveglianza passiva, maggiormente programmate su tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone più a rischio per la vicinanza con le zone interessate dalla malattia.

La modalità di gestione delle misure e delle restrizioni derivanti dalla presenza della malattia nel selvatico e recentemente anche nel domestico ha consentito di incrementare e meglio definire anche gli strumenti elaborati e messi a disposizione dei Servizi Veterinari locali e degli operatori per ottimizzare le attività di ricerca passiva attraverso la definizione del sistema di rendicontazione delle attività uniforme a livello nazionale e di esaminare i dati per verificare l'efficacia delle battute di ricerca. A fronte della diffusione della malattia e della consapevolezza delle difficoltà derivanti dalle restrizioni, nonché a seguito dell'entrata in vigore del decreto nazionale sulle biosicurezze anche il comparto dei piccoli allevatori è migliorato in termini di collaborazione con le autorità sanitarie per il rispetto delle norme e la buona gestione degli allevamenti.

Per quanto riguarda gli indicatori per verificare il miglioramento dei risultati della sorveglianza passiva nel domestico e nel selvatico si intende effettuare un confronto tra i risultati della sorveglianza 2022/2023 e 2023/2024. Nello specifico per il domestico si intende valutare il rapporto tra il numero di segnalazioni in allevamenti commerciali e in quelli familiari avvenute nell'anno precedente rispetto all'anno successivo. Allo stesso modo per il selvatico si intende confrontare il numero di segnalazioni di cinghiali in regioni e territori indenni nell'anno precedente rispetto all'anno successivo.]

In Sardegna gli obiettivi specifici sono:

- prevenire l’insorgenza di nuovi focolai nei suini domestici e selvatici;
- riconoscere ed eradicare prontamente eventuali focolai di infezione nei suini domestici anche a seguito di eventuale introduzione del Genotipo II;
- migliorare l’efficacia e la sensibilità della sorveglianza passiva ed attiva.

Verrà condotto un piano d’azione definito per arrivare all’eradicazione della malattia dall’isola nella prima parte del 2024, per poi concentrare le attività su un alto livello di sorveglianza virologica a tappeto su tutti i contesti a rischio. La già strutturata attività di sorveglianza attiva e passiva rendicontata e monitorata attraverso il Datawarehouse regionale, verrà implementata in ottica di alert precoce. La gestione del selvatico, in linea con i risultati ottenuti negli ultimi anni, verrà proseguita attraverso un costante controllo dei cacciatori e una formazione continua per tutti coloro che intendono praticare la caccia al cinghiale.

1.3 Complementarity with other actions — European added value

Explain how the project builds on the results of past activities carried out in the field.

Illustrate the European dimension of the activities: trans-national dimension of the project; impact/interest for a number of EU countries; possibility to use the results in other countries, potential to develop mutual trust/cross-border cooperation among EU countries, EU and non-EU countries, etc.

Which countries will benefit from the project (directly and indirectly)?

Già dal primo caso in Piemonte a gennaio 2022 sono stati incrementati i controlli frontaliери, l’informazione e la sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e per ridurre il rischio di diffusione connesso alle movimentazioni di animali, prodotti, mezzi e persone. Anche con il contributo dell’EUVET o nei PAFF lo scambio di informazioni, dati ed esperienze è stato costante, sebbene vi siano taluni elementi (conformazione del territorio, esigenze commerciali, organizzazione delle autorità, etc.) che non consentono un’articolazione univoca di misure e attività. L’obiettivo primario è l’eradicazione, la riduzione della circolazione virale nelle zone infette e scongiurare il passaggio dell’infezione al domestico, per le gravi ripercussioni economiche, nonché mitigare il rischio di diffusione ad altri paesi europei e non. Le misure attivate nel contrasto alla PSA si sono concentrate anche sulle zone ad elevata densità suinicola e sui confini europei. L’esperienza della Sardegna potrebbe rappresentare un caso utile all’Italia continentale e ad altri paesi. In particolare: la modellizzazione e la categorizzazione del rischio a livello territoriale; l’approccio tramite tecnologia Gis come ausilio alle decisioni strettamente legate al territorio; la gestione delle attività sul selvatico; le procedure di raccolta dei campioni sia nell’ambito della sorveglianza attiva (stagione venatoria) che passiva (ricerca delle carcasse in fase di eradicazione); la trasparenza e rapidità di gestione del dato elaborato tramite interfacce facilmente fruibili (Datawarehouse).

1.4 Target population and Area of the implementation

Describe the boundaries of the area(s) of the implementation of the programme; provide maps (as relevant). Indicate if the area(s) is(are) under restriction according to EU legislation.

Describe target population (domestic and wild porcine animals)

*Fill in **Tables 1 and 2** (as appropriate) in the Annex to this Form.*

Il programma si estende su tutto il territorio nazionale, sia nelle aree libere da infezione sia in quelle sottoposte a restrizione per accertata circolazione virale ai sensi della normativa vigente.

1.5 ASF epidemiological situation

Describe the current disease situation in kept and wild porcine animals; add maps, as appropriate.

In case of ASF affected countries, indicate key findings from epidemiological investigations of disease outbreaks; which factors have contributed ASF introduction and spread.

Describe key obstacles and constraints hampering the faster improvement of ASF epidemiological situation.

Please provide requested information for:

- (i) Kept porcine animals;*
- (ii) Wild porcine animals.*

*Fill in **Table 3** (as appropriate) in the Annex to this Form.*

Dal gennaio 2022 ad oggi (maggio 2023) in Italia continentale si registrano 795 casi di PSA (284 nel 2022 e 511 nel 2023) e 3 focolai (1 nel 2022 e 2 nel 2023). L'infezione è comparsa in Piemonte e Liguria in un'area montuosa e boscosa che ha reso difficile l'applicazione delle misure, specialmente la ricerca attiva delle carcasse ed il loro smaltimento. Questo ha inciso anche sui ritardi della costruzione delle barriere di contenimento. Nel Lazio invece la presenza di un anello stradale che circonda la città ha permesso di confinare la malattia all'interno dell'iniziale area di circolazione virale. Inoltre la sensibilità dei cittadini ha minato l'attuazione del depopolamento. A maggio 2023 la malattia è stata rilevata anche in Calabria e Campania in territori simili a quelli piemontesi e liguri.

L'ipotesi di introduzione più accreditata è riconducibile al fattore umano, vista la vicinanza di autostrade, porti e altri luoghi fortemente frequentati dall'uomo. Non sono stati evidenziati collegamenti epidemiologici tra le diverse aree interessate.

Nella regione Sardegna la situazione epidemiologica segue il miglioramento di cui al trend emerso negli ultimi anni e rappresentato in Tabella 3. Le misure di controllo e le attività di cui al piano di eradicazione riguardano tutto il territorio, per il domestico ed il cinghiale. L'ultima evidenza virale sul domestico risale a Settembre 2018 (Mamoiada, provincia di Nuoro), mentre sul selvatico risale ad aprile 2019 (Bultei, provincia di Sassari). A seguito di questi rilievi diagnostici si sono riscontrati solo casi di sieropositività con una situazione epidemiologica tale da far considerare questi casi come derivanti da un'infezione pregressa. Così come da norme comunitarie ed indicazioni a seguito dell'audit del 2021, i casi di sieropositività sono stati gestiti come focolai, investigati e nessuna problematica è emersa successivamente nei territori interessati. La sorveglianza passiva sul domestico è distribuita su tutto il territorio così come il campionamento dei cinghiali morti a seguito di incidenti stradali e le carcasse ritrovate casualmente. Persiste l'attività del corpo forestale per sorvegliare, individuare e contrastare l'eventuale presenza di animali illegali al pascolo incontrollato.

2. QUALITY

2.1 Concept and methodology (Programme activities/measures)

The programme activities/measures shall be clear, suitable to address the needs and to achieve desired outcomes/ impact. They have to be adapted to the ASF situation/risk and feasible in terms of the capacities for their implementation.

Clearly describe planning and implementation arrangements/methodology; ensure technical quality and logical links between identified problems/needs and solutions/activities proposed to help improvement; mention timeline for the implementation of specific activities. Further instructions are provided below.

2.1.1 Disease awareness

Describe awareness raising activities ¹ (ARA) to be implemented.

Mention target groups per types of ARA and how you will reach them; expected number of participants per target group.

ARA requested to be co-funded/funded, must be within the scope of the Call document; ARA cost calculation estimate must be clear (Table 9).

*Fill in **Table 9** (as appropriate) in the Annex to this Form.*

Confirm in the application that same/similar request was not claimed under other programme (e.g. EU emergency measures).

Aumentare la conoscenza e la sensibilità nei confronti della malattia è uno degli scopi del programma. In tal senso si intende educare ed aggiornare il settore veterinario, degli allevatori, dei cacciatori e dei commercianti sulla malattia, sulle sue caratteristiche e sull'impatto che la PSA può avere sulle popolazioni di suini selvatici, sull'allevamento domestico non solo nel caso di coinvolgimento diretto, ma anche per le ripercussioni sanitarie ed economiche in caso di malattia limitata al settore selvatico. Le regioni e province autonome ASF free sono tenute a programmare attività efficaci rivolte ad aumentare preparedness e awareness, riportando nei programmi destinatari, canali impiegati e tempistica di attuazione; oltre alla formazione agli stakeholder, sono previsti esercizi periodici di simulazioni sulle varie fasi dell'emergenza. Le regioni e province autonome infette sono tenute a programmare attività di formazione per gli operatori coinvolti nelle operazioni di ricerca attiva carcasse/depopolazione, soprattutto in tema di biosicurezza; e attività di informazione/comunicazione all'intera cittadinanza, relativamente ai rischi di diffusione del virus ad opera del fattore umano.

In Sardegna, oltre alla continua formazione per gli allevatori di suini e per i cacciatori, particolari strategie di formazione ed informazione saranno concentrate sui portatori d'interesse e sulla early detection attraverso interventi nei principali scali (porti ed aeroporti) e controlli "in entrata".

2.1.2 Disease prevention in kept porcine animals

Describe biosecurity measures in place to prevent introduction and spread of ASF in kept porcine animals, on:

- (i) non-commercial (personal consumption) establishments;*
- (ii) commercial establishments;*
- (iii) other (please specify).*

Please, indicate if the animals are kept outdoor.

*In case of countries containing restricted zones I, II and/or III, please indicate (tick box below) if reinforced biosecurity measures set in Annex III, point 2 of **Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594** are fully in place. If the answer is no or N/A please provide a reasoning (e.g. operators are not authorised to move consignments within or from the restricted zones), as applicable.*

Per assicurare il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini, e al fine di elevare il livello di prevenzione per il controllo e l'eradicazione della PSA, nonché in ottemperanza al Reg. 2016/429 e relativi atti delegati, è stato emanato uno specifico Decreto relativo alle misure di biosicurezza del giugno 2022 che gli operatori che detengono suini devono adottare negli stabilimenti (allevamenti, stalle di sosta e mezzi di trasporto) posti sotto la loro responsabilità sulla base dei criteri e requisiti previsti dalla

¹ Eligible for EU funding under the current Call document

normativa europea. Il decreto, le cui misure e relative gradazioni sono state individuate sulla base del rischio (incluso il livello di rischio di contatto con i suini selvatici), individua le specifiche misure di biosicurezza distinguendole in misure di biosicurezza per gli allevamenti familiari, commerciali, e per le stalle di transito. Contempla inoltre anche la tipologia di allevamento, se stabulato o semibrado, ulteriormente suddivisi in stabilimenti ad elevata o bassa capacità. Definisce anche le modalità per la raccolta e l'inserimento dei dati e delle informazioni relative agli esiti dei controlli ufficiali per la verifica delle misure di biosicurezza e quelle per l'individuazione dei campioni da sottoporre a controllo ufficiale attraverso una programmazione fondata sulla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio attraverso le funzionalità assicurate da un apposito sistema informativo del Ministero, per rendere più efficiente la condivisione dei dati tra i diversi livelli di autorità competente.

- Reinforced biosecurity measures for establishments of kept porcine animals located in restricted zone I are fully implemented: **Yes** **No** **N/A**
- Reinforced biosecurity measures for establishments of kept porcine animals located in restricted zone II are fully implemented: **Yes** **No** **N/A**
- Reinforced biosecurity measures for establishments of kept porcine animals located in restricted zone III are fully implemented: **Yes** **No** **N/A**

2.1.3 ASF surveillance in kept porcine animals (*fill in as appropriate*)

Describe ASF surveillance (e.g. ASF passive surveillance; ASF enhanced passive surveillance; other when appropriate (mention type of surveillance); for each type of surveillance describe calculations of targets, criteria to include an establishment and an animal in the sampling scheme / sampling strategy, type of samples, who performs sampling; documented procedures for sampling, collection and delivery of samples, for (as appropriate):

- ASF free areas (that do not border the restricted zones)*
- ASF free areas bordering affected/infected zone (restricted zone I)*
- ASF affected/infected zones (restricted zones II)*
- ASF affected/infected zones (restricted zones III).*

Describe ASF case definition.

Fill in **Table 4** (as appropriate) in the Annex to this Form.

L'obiettivo è quello di monitorare costantemente il patrimonio suinicolo nazionale per rilevare precocemente il virus, testando i capi deceduti fisiologicamente, analizzando tutti i casi sospetti e intensificando la sorveglianza clinica. I focolai di PSA vengono definiti come previsto dalle vigenti norme comunitarie (reg. 2020/689). La sorveglianza passiva sui suini detenuti, sia maiali che cinghiali, è effettuata in osservanza alle norme europee. In particolare, viene attribuito lo stesso livello di rischio ai suini detenuti, sia maiali che cinghiali, così come previsto dal national contingency plan e dalle Ordinanze del Commissario straordinario.

Tutti i casi sospetti, sintomi o lesioni sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario che adotta tutte le misure previste dal manuale delle Pesti Suine nei suini domestici per confermare o escludere la presenza di circolazione virale. In caso di aumento della mortalità >30% rispetto al mese precedente, viene emesso il sospetto e si procede al prelievo dei campioni per l'esecuzione dei test. Oltre al campionamento sistematico degli animali morti spontaneamente, è previsto il campionamento di almeno 2 animali morti/settimana per ogni Regione e Provincia Autonoma, prelevati prioritariamente nelle aziende fino a 50 capi (tra familiari e commerciali, con particolare attenzione agli allevamenti semibradi). Nelle zone interessate dal virus nel selvatico si attua il depopolamento degli allevamenti ricadenti nella zona infetta, e vengono attivati ed estesi a raggio i controlli anagrafici e di biosicurezza degli allevamenti circostanti.

Nelle zone indenni si procede alla vigilanza clinica, verifiche sulle biosicurezze, allineamento dei dati anagrafici. In ogni caso le attività vengono modulate in base al livello di allerta. I campionamenti vengono eseguiti dal Servizio Veterinario ufficiale. Per la stima dell'attività di sorveglianza nel domestico e nel selvatico da svolgere nel 2024 nelle zone di restrizione, tenuto conto della continua evoluzione della situazione epidemiologica, è stata considerata l'estensione delle aree in restrizione come riportate nel Reg. 2022/889 del 3 giugno 2022 e nel Reg. 2023/947 dell'11 maggio 2023, calcolando l'incremento osservato nell'estensione di tali zone. Il medesimo incremento (pari a circa 1.5 volte) è stato applicato al volume delle attività di sorveglianza svolte nel periodo maggio 2022 - maggio 2023 per la stima finale di quelle da svolgere nelle aree in restrizione nel corso del 2024. A tale stima, basata sull'estensione delle zone di restrizioni già esistenti, sono state aggiunte le attività previste per la regione Sardegna e quelle causate dalla recente comparsa dell'infezione in nuove aree del territorio italiano (Calabria, Campania).

INTEGRAZIONE

[La segnalazione dei sospetti e dei sintomi al Servizio Veterinario è obbligatoria e nel corso della esperienza di gestione della PSA in Italia dal 2022 questa misura è stata fortemente e più volte raccomandata in occasione di visite ispettive, eventi formativi e incontri con gli stakeholders e nelle note informative diramate al territorio.

La sorveglianza passiva come descritta è attuata sull'intero territorio nazionale e prevede il rafforzamento delle attività in generale, inclusi i controlli clinici e dei livelli di biosicurezza nelle zone adiacenti le zone di restrizione istituite per PSA nel domestico, compresi gli stabilimenti eventualmente individuati come a rischio per connessioni epidemiologiche. Come in caso di malattia nel selvatico, anche nelle zone interessate dall'epidemia nel domestico, oltre ai controlli nelle aziende circostanti si dispone l'attività di ricerca delle carcasse, anche ai fini dell'individuazione dell'origine dell'infezione e per stimare con esattezza la diffusione dell'infezione.

Nell'eventualità di focolai nel domestico viene accuratamente effettuata l'attività di rintraccio di movimentazione dall'azienda e vengono implementate tutte le misure previste dalle norme vigenti. In particolare nell'Ordinanza commissariale sono dettagliate e modulate tutte le attività da svolgere sia nelle zone infette per il selvatico/zone di restrizione II e III, sia nelle zone di restrizione istituite a seguito di focolaio nel domestico che nei territori confinanti con le zone di restrizione/zona di restrizione I e nei territori liberi dall'infezione. Oltre al rispetto delle misure previste dalle norme in caso di conferma di malattia (controlli sulle biosicurezze, abbattimenti preventivi, visite cliniche, campionamenti pre-movimentazione, sorveglianza al macello all'arrivo dei capi) viene disposta la vigilanza da parte dei Servizi Veterinari ufficiali sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. Nella zona infetta e nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III l'Ordinanza del Commissario straordinario dispone da parte del Servizio Veterinario ufficiale: il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN (informazioni anagrafiche verificate, geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti). Detta attività include anche ogni struttura che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti; la macellazione programmata dei suini detenuti negli allevamenti familiari, allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, definendo adeguate procedure operative e divieto di ripopolamento; la macellazione programmata dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale definendo analogamente adeguate procedure operative; il divieto di riproduzione e di ripopolamento. Prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attività degli allevamenti, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in allevamenti, le Regioni informano il Ministero della salute e il Commissario straordinario. La prosecuzione o la ripresa dell'attività di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594

e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento è previsto solo per gli allevamenti commerciali. Controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, par.1, del reg. 2020/689; divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594. Le deroghe ai divieti di movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori in restrizione I e II sono consentite nel rispetto delle condizioni previste dalle norme. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità Centrale di Crisi, può individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe e valutare la necessità di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.

Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I l'Ordinanza del Commissario dispone da parte del Servizio Veterinario ufficiale il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN (informazioni anagrafiche verificate, geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti). Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti; controllo virologico dei casi sospetti (art. 9, par. 1, reg. 2020/689), di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica; macellazione dei suini negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento; previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire il proseguimento dell'attività di allevamento familiare; verifica da parte del Servizio Veterinario ufficiale delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali (all. III reg. 2023/594) e dei livelli di biosicurezza, dando priorità a quelli di tipologia semibrado, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità l'Autorità Competente Locale, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrive modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Documento di accompagnamento degli animali (ex Modello) 4 da parte dell'ACL. I movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori della zona I sono consentiti nel rispetto di quanto previsto dalle norme. Le regioni e le Province Autonome in cui insistono le zone di restrizione possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre alcune delle misure di controllo di cui sopra (controllo virologico sui morti, macellazione familiari e divieto ripopolamento, verifiche biosicurezza). Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità Centrale di Crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione

In caso di malattia in suini detenuti il Servizio Veterinario ufficiale adotta e attua immediatamente le misure previste dal reg. 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori. Le regioni possono valutare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite a seguito della conferma, oltre a tutte le misure previste dalle norme (indagini epidemiologiche, controlli clinici anagrafici e di biosicurezza negli allevamenti, rintracci, etc) possono individuare misure integrative quali ad esempio la richiesta alle ditte di rendering di segnalare aumenti anomali di frequenza di ritiro

carcasse da allevamenti di suini, il divieto di movimentare capi suini per partecipare a fiere mostre mercati, verifica dell'andamento della mortalità, il campionamento dei soggetti disvitali, l'obbligo di validazione (non elettronica) del Servizio Veterinario ufficiale dei Documenti di accompagnamento degli animali movimentati.]

Per quanto riguarda la regione Sardegna la sorveglianza è svolta secondo un livello di rischio alto nonostante la fase favorevole all'eradicazione. La sorveglianza passiva nel domestico è basata, in accordo con il centro di referenza nazionale, su il campionamento di animali morti in azienda. I controlli si basano su un campione casuale annuale rappresentativo della popolazione di suini morti prevista e mirano a identificare, con un livello di confidenza del 95%, una prevalenza prevista inferiore allo 0,5%. Questa stima è stata effettuata considerando un tasso di mortalità pari al 72% (dopo l'ingresso del virus PSA in un'azienda) e un BRN medio osservato del 3,5% (dati provenienti dalle indagini epidemiologiche sarde). Il numero minimo proporzionale di campioni da controllare sotto sorveglianza passiva (suini morti o aborti) è fornito alle autorità competenti degli 8 SSL, in base alla densità dell'azienda, specificando che ciascun campione deve essere raccolto da un'azienda diversa. Inoltre, il campionamento deve essere equamente distribuito nei 12 mesi per garantire la rappresentatività del campione nel corso dell'anno. La raccolta di questi dati e la loro valutazione epidemiologica è effettuata dall'OEVR, dal DWH.

2.1.4 ASF surveillance in wild porcine animals (*fill in as appropriate*)

Describe ASF surveillance (e.g. ASF passive surveillance, enhanced passive surveillance (including active search of carcasses), ASF active² surveillance; for each type of surveillance, describe calculation of targets, sampling strategy, type of samples, who performs sampling; documented procedures for sampling, collection and delivery of samples (time to delivery to the testing laboratory), describe criteria for sampling/testing of apparently healthy hunted animals; etc: for (as appropriate):

- (i) ASF free areas (that do not border the restricted zones)*
- (ii) ASF free areas bordering infected areas (restricted zone I)*
- (iii) ASF affected/infected zones (restricted zones II)*
- (iv) ASF affected/infected zones (restricted zones III)*

Describe ASF case definition.

*Fill in **Table 6, 7 and 8** (as appropriate) in the Annex to this Form.*

L'obiettivo è il tempestivo riscontro dell'infezione (early detection) nei territori indenni. La sorveglianza passiva su tutto il territorio nazionale è attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a PSA, collegamento epidemiologico). Per facilitare le segnalazioni le Regioni e Province Autonome adottano procedure specifiche e predispongono appositi canali di notifica, oltre allo schema di compensazione anche ai fini della corresponsione dei rimborsi previsti nell'ambito delle misure ammesse al cofinanziamento comunitario. Anche per la gestione delle carcasse sono adottate dalle regioni apposite procedure, per il trasporto verso centri di raccolta appositamente autorizzati, incluse convenzioni con ditte specializzate per trasporto e smaltimento. I campionamenti vengono effettuati dal Servizio Veterinario ufficiale e i test vengono eseguiti dalle sedi locali degli I.I.ZZ.SS. o dal LRN. La rete dei laboratori degli I.I.ZZ.SS. esegue la diagnosi di prima istanza attraverso test biomolecolari, la diagnosi di conferma è effettuata dal LRN. Nelle regioni infette per motivi di biosicurezza e per necessità di accelerare i tempi di risposta gli I.I.ZZ.SS. successivamente alla conferma del primo caso, vengono

² Applicable in wild boars, in non-newly infected areas i.e. where ASF has been present for more than 1 year and passive surveillance has been carried out for at least 1 year (see the financial guidelines for further details/conditions)

autorizzati ad eseguire test di conferma dei casi nella zona infetta collegati al caso indice. Considerando la attuale situazione epidemiologica nazionale non è possibile prescindere da un elevato livello di attenzione reso necessario dalla situazione di allerta legata alla possibilità di introdurre il virus della PSA nelle regioni ancora indenni. Nelle zone di infezione la caccia è vietata, e viene consentita solo in funzione del depopolamento e successivamente all'installazione delle barriere, con specifiche modalità autorizzate che devono contemplare l'incentivazione della caccia in modalità singola o in girata, escludendo la tecnica della braccata; deve essere incoraggiato inoltre l'utilizzo di dispositivi di cattura per la sorveglianza attiva ove necessario e sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo Operativo degli Esperti per la PSA. Per la stima dell'attività di sorveglianza nel domestico e nel selvatico da svolgere nel 2024 nelle zone di restrizione, tenuto conto della continua evoluzione della situazione epidemiologica, è stata considerata l'estensione delle aree in restrizione come riportate nel Reg. 2022/889 del 3 giugno 2022 e nel Reg. 2023/947 dell'11 maggio 2023, calcolando l'incremento osservato nell'estensione di tali zone. Il medesimo incremento (pari a circa 1.5 volte) è stato applicato al volume delle attività di sorveglianza svolte nel periodo maggio 2022 - maggio 2023 per la stima finale di quelle da svolgere nelle aree in restrizione nel corso del 2024. A tale stima, basata sull'estensione delle zone di restrizioni già esistenti, sono state aggiunte le attività previste per la Regione Sardegna e quelle causate dalla recente comparsa dell'infezione in nuove aree del territorio italiano (Calabria, Campania). La definizione di caso è quella di cui al Regolamento 2020/689.

2.1.5 ASF Laboratory testing (*fill in as appropriate*)

Describe ASF tests and testing schemes/hierarchy used in kept and wild porcine animals (as appropriate):

- (i) ASF free areas (that do not border the restricted zones)*
- (ii) ASF free areas bordering infected areas (restricted zone I)*
- (iii) ASF affected/infected zones (restricted zones II)*
- (iv) ASF affected/infected zones (restricted zones III)*

Describe when pooling of samples for PCR testing is used / applicable criteria for pooling.

Mention ASF testing laboratories and tests they perform.

Describe assurance of the quality of the results produced by these laboratories (it is sufficient to indicate laboratory quality assurance schemes in place).

*Fill in **Table 5 (as appropriate) in the Annex** to this Form.*

In Italia, il sistema diagnostico della PSA si poggia sulla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS, laboratori ufficiali per regione) che sin dal 2020 sono stati autorizzati ed abilitati ad eseguire la diagnosi di prima istanza per PSA (sorveglianza nelle regioni ASF free) mentre la diagnosi di conferma è effettuata dal National Reference Laboratory (NRL, CEREP). Nelle regioni interessate dall'infezione, per ragioni legate alla biosicurezza e alla necessità di accelerare i tempi della diagnosi, gli IIZZSS, successivamente alla conferma del primo caso, vengono autorizzati ad eseguire test di conferma dei casi rinvenuti nella zona infetta, considerati sospetti perché direttamente collegati al caso indice. In Sardegna i campioni prelevati da casi sospetti e nell'ambito delle attività previste dal piano di eradicazione regionale sono processati nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Nelle aree free del continente gli IIZZSS eseguono i test di Real Time PCR (sorveglianza passiva) e, in caso di positività, il CEREP provvede alla conferma mediante test biomolecolari e test di isolamento virale. Nelle aree soggette a restrizione dei territori continentali gli IIZZSS eseguono i test di Real Time PCR sia per la sorveglianza passiva che per quella attiva.

In Sardegna vengono eseguiti test biomolecolari di Real Time PCR e test di isolamento virale per la sorveglianza passiva; test biomolecolari e test sierologici (ELISA Ab e, in caso di positività, IB/IPT) per la sorveglianza attiva.

Gli organi da prelevare sono, in ordine di priorità, milza, rene, linfonodi, tonsille, sangue/coaguli, midollo da ossa lunghe (carcasse in decomposizione) per gli esami virologici; siero di sangue per gli esami sierologici.

Il CEREP coordina la rete dei laboratori degli IZZSS sia in tempo di pace sia in caso di emergenza, assicurando la standardizzazione delle procedure e verificando i protocolli di biosicurezza adottati dai laboratori per la gestione dei campioni. I test diagnostici previsti dal ASF National Plan seguono le linee guida internazionali e il manuale OIE. Per concedere l'abilitazione e per verificare il mantenimento dei requisiti previsti, il CEREP organizza annualmente un proficiency test cui partecipano tutti i lab nazionali coinvolti nelle attività diagnostiche di sorveglianza ed eradicazione. Tutti i laboratori sono accreditati dall'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA) secondo UNI ISO/IEC 17025.

2.1.6 Measures in case of ASF suspicion and confirmation (in kept and wild porcine animals)

Describe measures to be immediately implemented in case of ASF suspicion and confirmation in:

(i) kept porcine animals (detailed references to the provisions of relevant Union legislation to be implemented in case of ASF suspicion and confirmation are sufficient).

Mention if preventive slaughter / culling regimes applies (is planned) and if yes, indicate under which circumstances.

(ii) wild porcine animals (e.g. infected zone, hunting regime, active search of carcasses etc. – reference can be made to point 2.1.7, when details are provided under the point 2.1.7).

Nel caso di sospetto e conferma di PSA nei suini domestici viene applicato quanto previsto dalla normativa europea, applicata livello nazionale in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A negli animali detenuti e altri luoghi: art. 53/56 reg. 2016/429, art. 6/10 reg. delegato 2020/687. Allo stesso modo, in caso di conferma di PSA nei suini domestici: art. 57, 58 e 60, 61, 62, 64, 65, 69 del reg. 2016/429, art. da 12 a 67 del reg. delegato 2020/687.

Macellazioni preventive o abbattimenti sono effettuati previa valutazione della situazione epidemiologia e delle misure di biosicurezza degli allevamenti ricadenti nelle zone di restrizione.

Analogamente, in caso di sospetto o conferma di malattia in suini selvatici viene applicato quanto previsto dalla normativa europea in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria A nel selvatico: reg. 2016/429 art. da 62 a 67 regolamento delegato 2020/687. Per la descrizione delle misure vedere par. 2.1.7.

Le attività del piano contemplano misure volte all'eradicazione nei territori coinvolti dall'infezione, a scongiurare l'ulteriore diffusione del virus, contenere la malattia all'interno delle zone infette riducendo progressivamente l'area di circolazione virale ed evitare che l'infezione si trasmetta ai suini domestici, e misure di sorveglianza nei territori indenni per il rilevamento precoce dell'infezione. Particolare attenzione è rivolta alle verifiche in materia di biosicurezza, disposte con apposito decreto del 28 giugno 2022 e predisposte dall'apposito sistema informativo di Classyfarm. Il settore della formazione e della sensibilizzazione è incrementato nelle zone di infezione con l'apposizione di idonea cartellonistica, e nelle zone indenni con eventi volti ad aumentare il livello di conoscenza e preparazione alla gestione dell'emergenza.

Le Ordinanze del Commissario straordinario definiscono nel dettaglio le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della PSA che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al Reg. 2020/687 e al Reg. 2023/594, nello specifico a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico; b) in caso di sospetto e

conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III; nelle zone confinanti con le zone di cui alle lettere a) e b), o zone di restrizione parte I. La Struttura Commissariale inoltre predispone in maniera coordinata con le regioni e le province autonome coinvolte dall'infezione e il Ministero della salute un apposito piano per le aree interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle regioni o province autonome delle misure di eradicazione previste dall'Ordinanza e definite nel Piano. Le regioni e le province autonome applicano le misure del Piano di Eradicazione predisposto dalla Struttura Commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle regioni d'intesa con il Ministero della Salute. L'ultima Ordinanza dispone anche linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana, misure di biosicurezza per le deroghe ai divieti delle attività all'aperto in zona di restrizione II, linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona di restrizione II.

Inoltre, alla luce della mutata situazione epidemiologica nazionale, per i territori indenni è stato disposto l'obbligo di redigere un Piano di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), nell'ottica di ridurre il rischio di introduzione dell'infezione e migliorare la gestione del cinghiale, facilitare l'eventuale applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA. Oltre a quanto previsto dal Piano Nazionale di Sorveglianza, le regioni indenni sono pertanto tenute a redigere un Piano che includa la ricognizione della consistenza della specie cinghiale all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA.

2.1.7 Management of wild porcine animals in relation to ASF (*fill in as appropriate*)

*Describe management of wild porcine animals in relation to ASF: minimum biosecurity requirements for hunters; hunting grounds (affected forests), including during hunting; restrictions/prohibition on sustained feeding; baiting (non-sustained feeding), including max quantity of feed per baiting place per month; trapping; wild porcine population reduction measures (culling; pre-emptive culling in delineated zones); active search of carcasses; management of carcasses of wild boar found dead (disposal and safe removal); explain how risks such as: the contiguity of free areas with infected areas and spread caused by the so-called human factor are mitigated; what are the precautions/requirements on use of carcasses (apparently healthy hunted wild boars) for personal consumption) describe biosecurity requirements for hunters and other persons searching for and handling wild porcine animals carcasses; access to infected areas; handling of shot wild porcine animals; documented procedures for collection, storage, safe disposal of carcasses; other measures in the context of **ASF prevention, control, eradication, as appropriate**, for:*

- (i) ASF free areas (that do not border the restricted zones)*
- (ii) ASF areas bordering affected/infected areas (restricted zone I)*
- (iii) ASF affected / infected zones where measures are to be taken to control ASF (restricted zone II)*
- (iv) ASF affected / infected zones where measures are to be taken to eradicate ASF (restricted zone II)*

*In the context of the estimation of the cost of disinfection to prevent disease introduction and spread, fill in **Table 10 (as appropriate) in the Annex** to this Form.*

In caso di sospetto o conferma di PSA in suini selvatici vengono applicate tutte le misure previste dalla normativa vigente. In particolare si procede immediatamente alla definizione della zona infetta da parte del Gruppo Operativo degli Esperti, che poi viene proposta alla

regione interessata ed approvata in sede di Unità Centrale di Crisi, in sede di Unità di crisi Locale/Regionale vengono predisposte tutte le attività da porre in essere, con particolare riferimento all'organizzazione della ricerca attiva delle carcasse (e loro sistematico campionamento) per la valutazione della reale estensione dell'infezione, vengono avviati i controlli anagrafici delle aziende ricadenti nella zona, si predispongono gli abbattimenti nelle aziende suinicole ricadenti in zona infetta, e tutte le misure previste dalle Ordinanze del Commissario straordinario, inclusi i divieti di caccia e di attività all'aperto, l'installazione delle barriere di contenimento, l'apposizione delle trappole e le attività di depopolamento dei selvatici, e ogni altra misura utile a bloccare la ulteriore diffusione del virus. La pratica del foraggiamento ai cinghiali in Italia è vietata ai sensi della L. 221/15, in relazione al rischio di aumento della produttività e riduzione della mortalità naturale della specie, oltre che in riferimento alla diffusione della PSA e all'aumento della probabilità di trasmissione virale, in considerazione dell'innaturale concentrazione degli animali che il ricorso a tale pratica determina. In riferimento al settore venatorio, in occasione dell'emanazione dell'Ordinanza commissariale è stato elaborato uno specifico documento relativo alle linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana e linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona di restrizione II.

Nella regione Sardegna, proseguono le attività storicamente messe in atto secondo accordi con il Ministero e Centro di riferimento in merito al raggiungimento dell'eradicazione attraverso le attività di sorveglianza. In Sardegna, oltre il divieto assoluto di foraggiamento a tutte le specie selvatiche compresi i cinghiali, è espressamente vietata la commercializzazione della loro carne e si permette il solo utilizzo domestico privato di carni fresche prodotti ottenuti da questi. Per quanto riguarda la sorveglianza attiva, eseguita tramite il campionamento dei capi abbattuti durante la stagione venatoria, verrà campionato un numero di capi rappresentativo di tutto il territorio ed esaminato attraverso metodica PCR su base comunale. Oltre questo numero di capi, verranno campionati gli animali necessari per le deroghe alla movimentazione di carcasse, carne e prodotti nelle zone I, II e III secondo la normativa vigente (Reg 2023/594). Tutti i cacciatori dell'isola che vorranno esercitare la caccia al cinghiale devono essere censiti ed organizzati, possedere un attestato di formazione e dichiarare dove smaltiranno i rifiuti di macellazione. Nella zona II e zona III devono inoltre possedere i locali per lo stoccaggio delle carcasse sino ad esito diagnostico, nonché la fossa per la loro eventuale distruzione se con esito sfavorevole. Tutte le procedure autorizzative sono governate dai Servizi Veterinari competenti per territorio e l'Unità di Progetto. Per quanto riguarda i capi investiti, durante tutto l'anno ed in tutto il territorio i Servizi Veterinari qualora ricevuta la segnalazione provvederanno a campionare l'animale per l'esecuzione del test PCR. Per quanto riguarda la sorveglianza passiva e la ricerca attiva di carcasse, l'attività verrà mantenuta ed incrementata attraverso appositi progetti di ricerca mirati alla ricerca in specifiche zone a rischio attraverso l'operatività del mondo venatorio con l'ausilio di cani e applicativi APP. Verrà inoltre realizzata un'apposita rete di sorveglianza attorno le principali zone a rischio introduzione (porti ed aeroporti) attraverso l'utilizzo di device satellitari (accelerometri) su cinghiali sentinella per monitorarne la vitalità e l'eventuale malattia in correlazione con il decremento di mobilità.

INTEGRAZIONE

[La gestione dei cinghiali è legata alla qualifica sanitaria della zona: zona 2 (o zona infetta), zona 1 (o zona confinante con un'area infetta) e zona indenne. Nella zona 2 (o zona infetta) la caccia è vietata. In quest'area è consentito il controllo della popolazione selvatica. Ciò significa che tale attività può essere svolta da un ente pubblico o da un cacciatore privato autorizzato coordinato da un ente pubblico. Tutti i cinghiali uccisi vengono testati per PSA e le carcasse vengono distrutte. All'interno della zona 2 esistono diversi metodi per depopolare i cinghiali a seconda della suddivisione della zona in fasce radiali. Nella zona 1 (o zona confinante con un'area infetta) la caccia può essere effettuata durante il periodo venatorio a condizione che le squadre di cacciatori adottino procedure di biosicurezza autorizzate preventivamente

dall'autorità competente. Generalmente tutti gli animali vengono testati e le carni possono essere utilizzate solo all'interno della stessa zona. Al termine della stagione venatoria le attività di controllo e di caccia selettiva continuano. Nelle zone indenni la caccia si svolge normalmente ma lo sforzo di prelievo è stato aumentato al 180%. È stato emanato dal Commissario straordinario per il periodo 2023-2028 un Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). In considerazione della necessità di ridurre significativamente le presenze di cinghiali nel contesto delle diverse azioni finalizzate ad arginare il rischio di diffusione della PSA, il piano straordinario si prefigge di ridurre significativamente la densità numerica delle popolazioni di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni), rimuovendo annualmente tra il 60% e l'80% della popolazione presente. In base alla stima approssimativa del numero di cinghiali presenti in Italia, verosimilmente intorno a 1.000.000 - 1.500.000 di capi, e nell'ottica di perseguire l'ipotetico obiettivo della rimozione di circa il 60-80% dei cinghiali, risulterebbe necessario aumentare sensibilmente il numero di cinghiali prelevati annualmente rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel periodo 2019- 2021. Ciò in base alla necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze nel breve/medio periodo, da realizzarsi anche attraverso l'applicazione dei PRIU e alle conseguenti valutazioni sull'effettiva perseguibilità di elevati livelli di prelievo e ai tempi necessari al loro raggiungimento. La ricerca delle carcasse di cinghiali è prevista dalla legislazione nazionale e spetta alle regioni organizzare questa attività. Alcune regioni hanno incaricato società private di svolgere la ricerca, mentre altre si sono avvalse di enti pubblici o volontari appositamente formati e coordinati e dalle regioni. La caccia selettiva viene praticata tutto l'anno nelle zone libere e nella zona 1 (o zona confinante con la zona infetta) da cacciatori e da enti pubblici, mentre nella zona 2 (o zona infetta) può essere effettuato il controllo della popolazione selvatica solo da enti pubblici o cacciatori autorizzati coordinati da ente pubblico.]

2.1.8 Incentive/compensation schemes (wild porcine animals)

Describe incentives/compensation scheme (applied on: sampling, collection and delivery of samples and removal of dead wild boar; selective hunting of female wild boar; 'information of finding dead or hunted wild boar (i.e. shot because presenting suspicious signs of ASF)')

When applicable, describe calculation of targets for "selective hunting of female wild boar (adults and sub-adults)" – hunting at the highest level achievable (Note: this measure is eligible in a radius of 50 km from the border of the infected area).

Le Regioni e Province Autonome predispongono apposite procedure per la compensazione e la relativa rendicontazione delle attività per le quali è previsto il cofinanziamento nonché ai fini della richiesta di accesso ai finanziamenti comunitari, anche attraverso appositi accordi con le Associazioni venatorie e nel rispetto delle indicazioni del piano.

2.1.9 ASF data collection, management and analysis

Describe surveillance data collection, management and analysis, including spatial analysis (mapping) of both sampling and results of testing for ASF in kept porcine animals and wild porcine animals (to contribute understanding the epidemiological situation and to identify possible gaps in ASF surveillance).

Immediatamente dopo le primissime fasi dell'emergenza sono stati implementati, aggiornati ed elaborati ex novo i sistemi informativi deputati alla gestione dell'emergenza. Nella Banca dati nazionale (BDN) sono state elaborate funzioni per disporre il blocco automatico delle movimentazioni dalle aziende in zona infetta/di restrizione, è stata migliorata la funzionalità

del SINVSA, deputato alla gestione dei campionamenti sia nel domestico che nel selvatico, e per la rendicontazione sistematica e uniforme sul territorio nazionale delle attività di ricerca attiva delle carcasse. Oltre a ciò è stata creata ex novo una piattaforma aggiornata in tempo reale, Bollettino epidemiologico nazionale, riportante la situazione epidemiologica, il numero di focolai distinti per regione, le mappe delle zone di restrizione, le principali misure previste dalle norme, i campionamenti in corso e relativi esiti, e ogni informazione ed aggiornamento utile per monitorare costantemente la situazione. Con contenuti analoghi è stata elaborata anche una dashboard il cui accesso è consentito solo agli addetti ai lavori, diversamente dalla piattaforma del Bollettino epidemiologico, accessibile a tutti. I dati raccolti vengono periodicamente analizzati per valutare la situazione epidemiologica, effettuare stime e studi sulla possibile evoluzione, identificare rischi ed eventuali criticità da correggere. Oltre a questo, in ambito nazionale è disponibile la struttura dei Cruscotti di sanità animale che permettono di monitorare le attività di sorveglianza sia in zona libera che di restrizione e di eseguire le relative verifiche di efficacia.

Per la Regione Sardegna, è inoltre disponibile una piattaforma datawarehouse, con tutti i dati relativi alla sorveglianza ed attività diagnostiche, abbattimenti, censimenti e regolarizzazioni, a disposizione di tutti i soggetti interessati e della Commissione Europea attraverso credenziali d'accesso univoche.

2.2 Programme participants (stakeholders)

Cooperation and division of roles and responsibilities

Describe participants (such as competent authorities (veterinary, environmental, etc.), testing laboratories, authorised private veterinarians, hunting organisations, forestry management bodies, other stakeholders as relevant) involved in the planning and implementation of the programme and related official controls and verifications; what are their roles and responsibilities; who reports to whom; what are the reporting arrangements.

Indicate who is the overall responsible for the ASF programme at the central and regional / local level (as appropriate) and how the overall responsible coordinates with other stakeholders; how effective communication will be ensured.

Il Ministero della Salute coordina e verifica l'implementazione delle attività, avvalendosi del supporto tecnico scientifico del CEREP e di ISPRA. Lo svolgimento delle attività è demandato ai Servizi Veterinari ufficiali per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome. Collaborazione interministeriale (Ministero dell'Agricoltura, Ministero della Transizione Ecologica) per le azioni di gestione della popolazione dei cinghiali, settore venatorio. Il decreto legislativo 136/2022 ha individuato rafforzato la catena di comando attraverso la riorganizzazione del Centro di lotta che si articola in Direzione strategica, Unità centrale di crisi e Gruppo operativo degli Esperti.

Come già descritto i campionamenti sono effettuati dal Servizio Veterinario ufficiale, che in particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, può affidare queste operazioni ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco, o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati ed ufficialmente autorizzati dal Servizio Veterinario. I campioni sono inviati rapidamente al CEREP e contestualmente si notifica il sospetto nel SIMAN, con tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate. L'articolazione dei test diagnostici è illustrata nel paragrafo 2.1.5. Il ruolo del Commissario straordinario (vedi anche par. 2.1.6) è di predisporre un piano in coordinamento con le regioni e le province autonome infette, e il Ministero della salute, ai fini dell'applicazione delle misure di eradicazione previste dall'Ordinanza e definite nel Piano, di supervisionare e coordinare le attività delle regioni e delle AA.SS.LL. sul territorio, gestire il processo delle reti. La struttura commissariale predispone il Piano di eradicazione e coordina

le regioni e le province autonome per l'applicazione delle relative misure, d'intesa con il Ministero della Salute.

In Sardegna permane la gestione della PSA in seno all'Unità di progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana. L'UdP è responsabile della proposta del Piano di eradicazione annuale che viene predisposta in collaborazione con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare con il quale Coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, compresi i Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie locali e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'UdP coordina i Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione, nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA, ai sensi del piano d'azione straordinario, che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea. L'UdP, è deputata, per il tramite del Responsabile, al coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione e degli enti territorialmente competenti ai fini della gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla eradicazione della PSA. Inoltre, impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione. L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Direzione Generale della Sanità Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare collabora insieme alla UdP nella predisposizione del Piano di eradicazione annuale. Svolge inoltre attività di coordinamento sull'attuazione del presente piano, ivi incluse le attività di controllo ufficiale svolte a livello locale dai Servizi Veterinari delle ASL. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica, mediante il Servizio Tutela della Natura. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), è competente per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado. L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale è responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, recentemente istituite con la Legge regionale n.15 del 17 novembre 2010. Inoltre, è competente per l'iter autorizzativo sui pascoli comunali gravati da usi civici (L.R. n.12 del 14 marzo 1994). Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Sardegna sono responsabili della attuazione delle misure di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione della PSA, dei controlli ufficiali stabiliti nel presente provvedimento e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa, nonché delle verifiche di efficacia sui controlli ufficiali e delle attività di implementazione e monitoraggio periodico dei sistemi informative. Il personale del CFVA e dell'Agenzia Forestas della Sardegna, i Servizi Veterinari delle ASL, gli appartenenti alle Forze di Polizia ai corpi di Polizia Locale e alle Compagnie Barracellari sono responsabili della segnalazione dei suini non confinati. Il CFVA e le Compagnie Barracellari, assieme alle Forze di Polizia, collaborano, secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di pubblica sicurezza, all'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento, ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica. L'Agenzia Forestas è responsabile dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento.

2.3 Management, controls and verifications, quality assurance and monitoring and evaluation strategy

Describe the activities planned to ensure that the implementation of the programme activities is of high quality and completed on time (according to the plan/timeline). Explain planned official controls and verifications, and monitoring of achievement of targets (activity³ indicators) - please describe for different programme activities; mention frequency of such controls.

What enforcement mechanisms will be initiated in case of failure of reaching the planned targets / to ensure continuous improvement

Describe the evaluation of the progress⁴ indicators (quantitative and qualitative); the outreach of the expected results/outcome (include unit of measurement, baseline and target values). The indicators proposed to measure progress (progress indicators) should be relevant, realistic, and measurable.

Note: progress/improvement of disease situation may be measured by using measures of disease occurrence (e.g. incidence, prevalence, case numbers); in addition to disease frequency, data analysis may include: the spatial and temporal analysis of disease occurrence; assessment of risk of introduction and spread.

Tenuto conto dell'organizzazione dei sistemi informativi e di rendicontazione delle attività di sorveglianza nel domestico e nel selvatico e di ricerca carcasse allestita come descritto nel paragrafo 2.1.9 si dispone di un sistema di monitoraggio costante e consultabile dai diversi livelli operativi e decisionali. Questo consente di verificare il livello di attività e evidenziare le eventuali criticità e concordare i correttivi. Nei sistemi informativi inoltre sono stati predisposti anche messaggi di alert per i dati non in linea, oppure in caso di schede di campionamento incomplete, e anche l'alimentazione delle diverse sezioni dei sistemi non consente l'avanzamento del processo laddove non siano stati compilati tutti i campi obbligatori. L'andamento delle attività di sorveglianza svolta su sorveglianza programmata è periodicamente monitorabile sui Cruscotti, analogamente è possibile monitorare frequentemente la percentuale di territorio con battute di ricerca svolte rispetto alle battute pianificate. Le attività del piano sono inoltre rendicontate semestralmente da regioni e province autonome nell'apposito sistema informativo dedicato alle rendicontazioni che rappresenta un ulteriore sistema per il monitoraggio delle attività e verifica del loro livello di implementazione.

2.4 Risk management

Critical risks and risk management strategy

Describe critical risks, uncertainties or difficulties related to the implementation of the programme, and mitigation measures/strategy for addressing them.

Indicate for each risk (in the description) the impact and the likelihood that the risk will materialise (high, medium, low), even after taking into account the mitigating measures.

Note: *Uncertainties and unexpected events occur in all organizations, even if very well-run. The risk analysis will help you to predict issues that could delay or hinder project activities. A good risk management strategy is essential for good project management.*

Risk	Description	Proposed risk-mitigation measures
No		

³ Example of activity indicators: number of holdings checked; number of animals samples; number of samples for virological tests, etc.

⁴ Example of progress indicators: number of outbreaks compared to previous year; number of virologically positive wild boar/feral pigs compared to previous year.

1	carena di risorse (economiche e di personale)	portare istanze chiare al governo centrale; proporre obiettivi a breve, medio e lungo termine
2	mancato o difficile coordinamento/scarsa collaborazione tra le amministrazioni coinvolte	aumentare il livello di comunicazione e consapevolezza dei rischi sanitari ed economici nazionali, provocati dalla malattia
3	mancata condivisione di obiettivi e priorità a vari livelli	coinvolgere maggiormente le amministrazioni non implicate direttamente nella gestione sanitaria del problema
4	sorv. passiva domestici: difficoltà a centrare il target (aziende di piccole dimensioni); scarsa collaborazione allevatori	eseguire una analisi del rischio sulla base di esigenze territoriali specifiche); rinsaldare il rapporto di collaborazione tra vet (sia pubblici che lib. prof.) ed allevatori
5	sorv. passiva selvatici: difficoltà a centrare il target (animali rinvenuti morti nel loro ambiente naturale); carenza di segnalazioni; scarsa collaborazione settore venatorio per attività ricerca carcasse e depopolamento	rimodulare la organizzazione delle attività di ricerca carcasse; prevedere sistemi di incentivazione delle segnalazioni; rinsaldare il rapporto di collaborazione tra vet (sia pubblici che lib. prof.) e cacciatori
6	management popolazione selvatici: presenza di animali inurbati; ingerenza degli attivisti	sensibilizzare le amministrazioni coinvolte a mettere in atto azioni preventive di scoraggiamento della presenza di animali in città; regolamentare la gestione dei rifugi/santuari

2.5 Milestones

<i>Indicate control points along the programme implementation that help to chart progress. Note: Deliverables (e.g. intermediate or final report on the implementation of programme measures) are not milestones.</i>		
Name	Due date (in month)	Means of verification
VETINFO (40% samples taken)	7	Registrazione dati in Sistema informativo dedicato
VETINFO (75% samples taken)	10	Registrazione dati in Sistema informativo dedicato

3. IMPACT

3.1 Impact and ambition

*Describe **expected impact** (benefit) of the programme (e.g. from the economical and animal health points of view)*

Who are the target groups? How will the target groups benefit concretely from the project and what would change for them?

Define the short, medium and long-term effects of the project.

Possible examples: *decreased preventable mortality of pigs (domestic and wild) by xy%; decreased losses in pig production and trade due to ASF by xy % - compared to previous year; raised farmers awareness contributes the prevention of introduction and spread of ASF; etc.).*

L'eradicazione della malattia dal territorio rappresenta un vantaggio dal punto di vista sanitario ed economico, sia per il settore dell'allevamento suinicolo, sia per il comparto commerciale della carne suina e relativi prodotti, anche in riferimento al settore dell'export oltre che della produttività e per la possibilità di rimuovere le restrizioni ai movimenti di animali vivi e prodotti. Il perdurare delle restrizioni comporta infatti un sensibile aumento delle spese di gestione derivanti dalla necessità di effettuare numerosi test diagnostici, e perdite economiche per le mancate produzioni e commercializzazioni.

Piano di sorveglianza

obiettivi breve termine: perseguire la early detection, soprattutto nei selvatici; aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione della emergenza ai vari livelli; migliorare la consapevolezza sui rischi derivanti dalla introduzione e dalla persistenza della malattia sul territorio nazionale.

obiettivi medio termine: monitorare costantemente le popolazioni di cinghiali e gli allevamenti di suini detenuti in sorveglianza passiva; ridurre il rischio di coinvolgimento della popolazione dei suini domestici; implementare una politica della biosicurezza che veda attivamente coinvolti gli allevatori.

obiettivi lungo termine: attuare appropriate misure per la riduzione numerica della popolazione di cinghiali; attuare una politica di gestione dei selvatici che comprenda misure dissuasive di avvicinamento ai centri urbani; gestire una campagna di comunicazione alla popolazione sulla rilevanza del fattore umano nelle modalità di trasmissione della malattia.

Piano di eradicazione

obiettivi breve termine: fronteggiare con efficacia l'emergenza causata dall'introduzione del virus della PSA in diversi territori continentali; limitare la diffusione dell'infezione nella popolazione di cinghiali all'interno delle zone infette interessate; impedire che l'infezione si diffonda al comparto suinicolo.

obiettivi medio termine: ridurre progressivamente l'area di circolazione virale; eliminare il rischio di diffusione del virus ad altre aree del paese ancora indenni; ridurre l'impatto economico della PSA.

obiettivi lungo termine: eradicare la malattia laddove presente; prevenire nuove introduzioni del virus sul territorio nazionale; contenere la popolazione di selvatici sull'intero territorio nazionale.

3.2 Communication, dissemination and visibility

Communication, dissemination and visibility of funding

Describe the communication and information dissemination activities which are planned in order to promote the activities/results and maximise the impact (to whom, which format, how many, etc.).

Describe how the visibility of EU funding will be ensured.

Oltre all'attività di informazione e trasmissione di note informative in cui si raccomanda circa l'attuazione puntuale delle misure di cui al Piano e delle misure ammesse al cofinanziamento, sul sito web del Ministero della Salute vengono pubblicati aggiornamenti e dispositivi emanati, incluse le Ordinanze del Commissario straordinario. Inoltre, i risultati dei controlli su animali e mangimi sono resi pubblici annualmente alla popolazione e agli stakeholders,

attraverso i Rapporti Nazionali di cui all'articolo 113 del Regolamento (UE) 2017/625, e pubblicati annualmente sul sito del Ministero della Salute. Gli Enti (Regioni, IZZSS, NRL) beneficiari del cofinanziamento delle spese sostenute, ai sensi della Normativa europea sulla messa a disposizione dell'informazione del settore pubblico (Direttiva UE 2019/1024) e del D.Lgs. 14/3/2013 n. N. 190 del 2012 in materia di anticorruzione, rendono disponibili tali risultati attraverso i propri siti istituzionali e attraverso corsi annuali di formazione/informazione alle diverse categorie di stakeholders.

Le attività di formazione perseguono gli obiettivi di fornire adeguata conoscenza della situazione epidemiologica, aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell'infezione e dei ruoli svolti ai diversi livelli nell'ambito delle attività del Piano, migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA, attraverso i seguenti strumenti:

1. corsi di formazione ed aggiornamento destinati ai Servizi Veterinari e alle diverse categorie professionali a vario titolo coinvolte, cacciatori, allevatori, veterinari libero professionisti: organizzati dalle singole Regioni e Province Autonome, in collaborazione con il CEREP e con il Ministero della Salute, spesso anche in modalità online per permettere una maggiore fruizione;
2. simulation exercises su aspetti legati alla gestione della emergenza destinati ai Servizi Veterinari: organizzati dalle singole Regioni e Province Autonome, in collaborazione con il CEREP e con il Ministero della Salute, in modalità on field e/o desktop exercises;
3. attività di divulgazione di materiale informativo dedicato alle diverse categorie coinvolte (veterinari, viaggiatori, allevatori, cacciatori, cittadini): elaborato dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito web istituzionale; disponibile sia per l'uso a cascata da parte delle altre autorità, sia per la divulgazione al pubblico;
4. attività di divulgazione di materiale informativo relativamente alla situazione epidemiologica attuale, alle attività di sorveglianza ed eradicazione, alle modalità di gestione della malattia sul territorio infetto dedicato alla popolazione (anche quella non direttamente coinvolta): elaborato dal CEREP e dal COVEPI, pubblicato sui rispettivi siti web istituzionali;
5. attività di divulgazione delle modalità di prevenzione dell'introduzione della malattia e delle misure di biosicurezza da adottare nello svolgimento di attività varie: elaborato dalle singole Regioni e Province Autonome in formati diversi (cartellonistica, volantini, ecc.) e reso disponibile al pubblico nei punti di interesse;
6. attività di divulgazione dei rischi e divieti vigenti relativamente al trasporto transfrontaliero di carni suine: elaborato dalle singole Regioni e Province Autonome in formati diversi (cartellonistica, volantini, ecc.) e reso disponibile al pubblico viaggiatore nei punti di interesse.

3.3 Sustainability and continuation

Sustainability, long-term impact and continuation

Describe the how will the project impact be ensured and sustained long term? Which parts of the project should be continued or maintained, and which resources will be necessary to continue?

Are there any possible synergies/complementarities with other (EU funded) activities that can build on the results of the implementation of this project?

I danni sanitari ed economici derivanti dalla persistenza di una malattia come la PSA rendono necessario ogni sforzo per garantire il mantenimento delle misure e la disponibilità di mezzi e persone e risorse economiche, coinvolgendo le competenti amministrazioni relativamente ai fondi e agli strumenti necessari per l'attuazione delle misure previste dal Piano. Per alcune delle attività del Piano vengono impiegati i fondi del Sistema Sanitario Nazionale, per il quale viene annualmente stabilita la consistenza, includendo spese di gestione ordinaria e per le emergenze sanitarie. Anche in ambito regionale esistono specifici fondi economici dedicati alle spese del settore della sanità animale, dei controlli ufficiali e per la gestione di eventuali emergenze. Allo stesso modo è organizzato il settore dell'Agricoltura competente per la

gestione della fauna selvatica. Oltre a questo, a seguito della nomina del Commissario straordinario per la PSA, è stato richiesto uno stanziamento di fondi economici specifici di cui il Commissario può disporre in particolare per l'installazione delle barriere di contenimento e per la gestione di altre attività correlate al Piano.

In base all'evoluzione della situazione epidemiologica periodicamente le autorità competenti sono informate ed aggiornate circa l'impatto economico della malattia e la sostenibilità delle misure a lungo termine, anche tenendo conto dell'impatto sociale che le restrizioni, le reti e i divieti possono avere sulla popolazione, sugli allevatori e sugli stakeholders.

ANNEX

- I. Baseline population data**
- II. History of disease occurrence**
- III. Targets for 2024**
- IV. Implementation of applicable rules and regulation**
- V. Maps (as relevant)**

I. Baseline population data

Table 1: Domestic porcine animal population

Area Type	Non-commercial (personal consumption) pig establishments		Commercial pig establishments		Kept outdoor				Other (please specify)	
	Number of pig establishments	Number of pigs	Number of pig establishments	Number of pigs	Non-commercial		Commercial		Number of pig establishments	Number of pigs
					Number of pig establishments	Number of pigs	Number of pig establishments	Number of pigs		
Free area	83.680	132.865	20.207	8.367.435	2.735	4.844	3.845	118.724	534	4.254
Restricted zone I	247	446	2.526	33.919	42	74	234	3.537	21	456
Restricted zone II	223	301	2.833	29.624	52	46	247	3.861	17	73
Restricted zone III	43	70	902	11.687	1	2	61	1.785	1	-
TOTAL	84.193	133.682	26.468	8.442.665	2.830	4.966	4.387	127.907	573	4.783

- a. **Non-commercial (personal consumption) establishments:** establishments where porcine animals are kept only for fattening for own consumption or are otherwise permanently resident and porcine animals are not traded or leave the establishment and none of their products enter the food chain.
- b. **Commercial establishments:** establishments which sell or supply porcine animals, send to a slaughterhouse or move porcine animal products off the establishment.
- c. **Outdoor keeping of porcine animals:** locations where porcine animals are kept temporarily or permanently outdoor; please indicate if pigs in non-commercial and commercial establishments, are kept outdoor.

The above data refer to May 2023; **Source of the data:** National Data Base BDN (indicate the month/year; and source of the data).

Table 2: Wild porcine animal population

No	Area Type	Area size (km2) - <i>refers to areas with wild porcine animals</i>	Estimated size of wild porcine animal population	Wild porcine animal population estimation method	Comment (when relevant)
1	Free area	Totale Italia 270.000 km2	1.500.000	Dati pre-riproduttivi forniti da ISPRA sulla base delle recenti stime di popolazione delle regioni e p.a./dati stagione venatoria,/Sardegna: Carta vocazione faunistica - Modello densità GIS	Area senza zone di restrizione al netto della situazione epidemiologica di Maggio 2023
2	Restricted zone I	6.856 km2	21.042	Dati pre-riproduttivi forniti da ISPRA sulla base delle recenti stime di popolazione delle regioni e p.a./dati stagione venatoria,/Sardegna: Carta vocazione faunistica - Modello densità GIS	
3	Restricted zone II	8.189 km2	36.123	Dati pre-riproduttivi forniti da ISPRA sulla base delle recenti stime di popolazione delle regioni e p.a./dati stagione venatoria,/Sardegna: Carta vocazione faunistica - Modello densità GIS	

4	Restricted zone III	1.573 km2	8.464	Sardegna: Carta vocazione faunistica - Modello densità GIS	
TOTAL		28.6618 km2	1.565.629		

History of disease occurrence

Table 3: ASF occurrence and testing history (ASF affected countries)

	Kept porcine animals						Wild porcine animals				
	Number of outbreaks	Number of establishments where virological testing took place	Number of pigs tested virologically	Number of pigs virologically positive	Number of pigs tested serologically	Number of pigs serologically positive	Number of cases	Number of wild porcine animals tested virologically	Number of virologically positive wild porcine animals	Number of wild porcine animals tested serologically	Number of serologically positive wild porcine animals
2022	4	1.825	5.272	2	22.827	4	278	13.020	269	9.244	8
2021	2	1.155	2.593	0	31.927	6	15	5.826	0	8.069	18
2020	0	1.214	2.209	0	29.581	27	42	6.330	0	9.769	47
2019	1	300	1.262	2	44.703	85	75	5.653	6	10.947	87
2018	42	385	2.571	74	53.960	645	80	5.961	5	11.725	127

2018 E 2019 ONLY IN SARDINIA – NO SURVEILLANCE PLAN FOR MAINLAND ITALY IN 2018 E 2019, EVEN IF PASSIVE SURVEILLANCE ACTIVITY WAS IN PLACE.

II. Targets for 2024

Table 4: ASF surveillance targets in kept porcine animals (sampling)

Area Type	Non-commercial ^a establishments		Commercial ^b establishments		Outdoor ^c keeping of porcine animals		Other (please specify)	
	Number of establishments to be checked	Number of pigs to be sampled	Number of establishments to be checked	Number of pigs to be sampled	Number of establishments to be checked	Number of pigs to be sampled	Number of establishments to be checked	Number of pigs to be sampled
Free area	224	167	8.600	13.765	824	1.150		
Restricted zone I	55	10	2.170	2.069	201	300		
Restricted zone II	37	5	2.063	2.020	239	300		
Restricted zone III	38	5	696	8.000	49	150		
TOTAL	354	187	13.529	25.854	1.313	1.900		

Table 5: ASF surveillance targets in kept porcine animals (laboratory testing)

Area Type	Number of PCR tests	Number of virus isolation / virological tests	Number of ELISA (Ab)	Number of IPT ⁵ tests
Free area	14.935	750	4.000	400
Restricted zone I	2.379	120	1.000	100
Restricted zone II	2.325	116	1.000	100
Restricted zone III	8.155	407	1.000	100
TOTAL	27.794	1.393	7.000	700

⁵ Immunoperoxidase test

Table 6: ASF surveillance targets in wild porcine animals

No	Area type	Passive* surveillance					Active** surveillance (hunted (healthy) wild boar sampled)				
		Number of wild porcine animals to be sampled	Number of PCR tests	Number of ELISA (Ab)	Number of virus isolation / virological tests	Number of IPT ⁶ tests	Number of wild porcine animals to be sampled	Number of PCR tests	Number of ELISA (Ab)	Number of virus isolation / virological tests	Number of IPT ⁷ tests
1	Free area	5.513	5.513	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Restricted zone I	871	871	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Restricted zone II	1.626	1.626	0	70	0	6.300	6.300	0	5	0
4	Restricted zone III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8.010	8.010	0	70	0	6.300	6.300	0	5	0

*Number includes samples taken under different duly justified measures (passive surveillance)

**Applicable in non-newly infected areas i.e. where ASF has been present for more than 1 year and passive surveillance has been carried out for at least 1 year (see the financial guidelines for further details/conditions)

⁶ Immunoperoxidase test

⁷ Immunoperoxidase test

Table 7: ASF surveillance targets in kept wild porcine animals (when applicable)

Area Type	Number of PCR tests	Number of virus isolation / virological tests	Number of ELISA (Ab)	Number of IPT ⁸ tests
Free area				
Restricted zone I				
Restricted zone II				
Restricted zone III	-			
TOTAL				

La sorveglianza passiva sui suini detenuti è effettuata sia sui maiali che sui cinghiali, tenuto conto che nella BDN i cinghiali allevati sono conteggiati negli allevamenti. Pertanto nella stima della sorveglianza passiva nei domestici sono inclusi anche i cinghiali allevati. Non è possibile disgiungere questo dato. La sorveglianza è effettuata in osservanza alle norme europee, attribuendo lo stesso livello di rischio ai suini detenuti, sia maiali che cinghiali.

⁸ Immunoperoxidase test

Table 8. Duly justified measures in wild porcine animals

No	Area type	Estimated number of dead/hunted* wild boar sampled , including the delivery of the sample to the competent authorities (passive surveillance)	Estimated number of removal/safe disposal of dead/hunted* wild boar** (passive surveillance) - Wild boars shall be sampled before being disposed of safely	Estimated number of information of the finding of dead/hunted* wild boar for further sampling , testing and removal/safe disposal by the competent authorities (passive surveillance)	Estimated number of selectively hunted*** of female wild boars
1	Free area	5.513	0	5.513	2.969
2	Restricted zone I	871	0	871	1.089
3	Restricted zone II	1.626	1.625	1.626	1.575
4	Restricted zone III	0	0	0	0
TOTAL		8.010	1.625	8.010	5.633

* Animals shot because presenting suspicious signs of ASF

** dead wild boar to be disposed of in full respect of biosecurity practices; this measure is eligible in a radius of 50 km from a case or an outbreak of ASF.

*** Hunting at the highest level achievable; this measure is eligible in a radius of 50 km from the border of the infected area.

Table 9: Awareness raising activities⁹ (eligible costs estimates)

Type of awareness raising	Number of units	Estimated cost per unit (EUR)
Purchase of services to print leaflets and posters	13000	€ 0.50
Purchase of information road panels	2000	€ 15
Purchase of production and broadcasting of radio, television and internet spots		
Purchase of services for organising awareness raising meetings for stakeholders (veterinarians, farmers, hunters, forest management bodies, professional transport operators, customs, etc.).	21	€ 1200
TOTAL		€ 61.700

⁹ Eligible for EU funding under the current Call document

Table 10. Description of the estimate of the cost of purchase of disinfectant to prevent introduction and spread of disease

Type of disinfectant	Number of units	Estimated cost per unit (EUR)
Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (virkon)	400 (cases)	€ 40
Idrossido di sodio	400 (cases)	€ 40
Ortofenilfenolo	400 (cases)	€ 40
TOTAL		€ 48.000

NUMEROSE VARIABILI DA CONSIDERARE: luogo (allevamento, ambiente esterno, zone di restrizione, zone indenni, luoghi di stoccaggio, etc), distanze da percorrere, numero persone, tipo di superficie da disinfettare, tipologia e scorte di disinfettante

Implementation of applicable rules and regulation

(ANIMAL TRACEABILITY, DISEASE NOTIFICATION; MEASURES FOR PREVENTION OF SPREAD AND ERADICATION OF DISEASE)

EU countries

Implementation of applicable regulations - please tick the box as appropriate.

1.	Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of animal health ('Animal Health Law') (OJ L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Comment (when relevant)</i>
2.	Regulation (EU) 2019/2035 Rules on registration of pig holdings, identification and registration of pigs	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Comment (when relevant)</i>
3.	Commission Delegated Regulation (EU) 2020/687 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (OJ L 174, 3.6.2020, pp. 64-139).	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Comment (when relevant)</i>
4.	Commission Delegated Regulation (EU) 2020/687 of 17 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases (OJ L 174, 3.6.2020, pp. 64-139).	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Comment (when relevant)</i>
5.	Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2002 of 7 December 2020 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to Union notification and Union reporting of listed diseases, to formats and procedures for submission and reporting of Union surveillance programmes and of eradication programmes and for application for recognition of disease-free status, and to the computerised information system (OJ L 412, 8.12.2020, pp. 1-28).	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Comment (when relevant)</i>

6.	Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 of 16 March 2023 laying down special disease control measures for African swine fever and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/605.	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<i>Comment (when relevant)</i>
----	--	---	--------------------------------

Non-EU countries

Provide provisions of national legislation traceability, disease notification and measures for prevention of spread and eradication of disease

	National legal text	Is the national legislation aligned with the applicable EU rule	If yes insert the reference to which EU rule (Type and the number of legal text)
1.		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2.		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3.		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4.		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5.		Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Implementation of SANTE Guidelines (if Yes, please tick the box)

Guidelines on prevention, control and eradication of African swine fever in the union ('ASF Guidelines')	Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
---	--	--

III. Maps (as relevant)

<https://storymaps.arcgis.com/stories/7f16f51731654a4ea7ec54d6bc1f90d4>



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina
africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSE")

(C/2023/1504)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Indice

	<i>Pagina</i>
ABBREVIAZIONI	3
DEFINIZIONI	3
INTRODUZIONE	4
I. PRINCIPALI ATTI GIURIDICI DELL'UE RELATIVI ALLA PSA	4
II. SUINI DETENUTI	5
1. Misure generali	5
2. Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini detenuti	5
2.1. Sensibilizzazione	6
2.2. Misure di biosicurezza	6
2.3. Detenzione all'aperto di suini nelle zone soggette a restrizioni II e III	6
2.4. Visite periodiche di veterinari ufficiali	6
2.5. Valutazione del rischio derivante dai mangimi	6
2.6. Campionamento ed esecuzione di prove	7
III. SUINI SELVATICI	7
1. Misure generali	7
2. Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini selvatici	8
2.1. Foraggiamento attrattivo	8
2.2. Misure di biosicurezza nelle aree colpite e durante la caccia	8
2.3. Raccolta dei dati chiave	9
2.4. Cooperazione	9
2.5. Abbattimento	9
2.6. Istituzione di "zone bianche"	9
2.7. Installazione di recinzioni	9
2.8. Caccia	10
2.9. Sorveglianza passiva, compresa la ricerca di suini selvatici morti e la gestione delle carcasse	10
2.10. Accesso limitato alle zone infette	10
2.11. Restrizioni al foraggiamento di sostentamento	10
2.12. Campionamento ed esecuzione di prove	11
2.13. Cattura	11

3.	Applicazione di misure in diverse aree o zone soggette a restrizioni	11
3.1.	Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni	11
3.2.	Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA	12
3.3.	Misure che potrebbero essere adottate nelle zone recentemente infettate per eradicare la PSA	12
3.4.	Misure che potrebbero essere adottate in zone infette di ampie dimensioni per controllare la PSA	14
IV.	Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA nell'UE	14
ALLEGATI		
Allegato I –	Messaggi chiave per le campagne di sensibilizzazione negli Stati membri	18
Allegato II –	Misure di biosicurezza per i cacciatori e per tutto il personale addetto alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici	21
Allegato III –	Campionamento di suini selvatici e rimozione delle carcasse di suini selvatici negli Stati membri interessati	22
Allegato IV –	Sintesi delle raccomandazioni relative ai suini selvatici di cui alla sezione III	23

ABBREVIAZIONI

Ab	Anticorpi
Normativa in materia di sanità animale	Regolamento (UE) 2016/429
PSA	Peste suina africana
Orientamenti sulla PSA	Orientamenti sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
Virus della PSA	Virus della peste suina africana
Regolamento sulla PSA	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽¹⁾ che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
ELISA	Saggio di immunoassorbimento enzimatico
UE	Unione europea
EURL	Laboratorio di riferimento dell'UE per la PSA ⁽²⁾
EUVET	Gruppo veterinario d'emergenza dell'UE ⁽³⁾
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
GF-TADs	Quadro globale per il controllo progressivo delle malattie animali transfrontaliere
IPT	prova dell'immunoperossidasi
Piani d'azione nazionali	Piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della peste suina africana nell'Unione, di cui all'articolo 56 e all'allegato IV del regolamento sulla PSA
WOAH	Organizzazione mondiale per la salute animale
PAFF	Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
PCR	Reazione a catena della polimerasi
Gruppo permanente di esperti sulla PSA	Gruppo permanente di esperti sulla peste suina africana

DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le definizioni seguenti.

Foraggiamento attrattivo: la pratica di utilizzare quantitativi limitati di mangimi (ad esempio granturco) o altre sostanze attrattive per attirare suini selvatici in una determinata zona (area designata in cui sono collocati mangimi o altre sostanze attrattive), in cui possono essere cacciati o catturati.

Abbattimento: l'uccisione di suini selvatici volta a smaltirne la carcassa senza sottoporla a macellazione.

Cattura: il prelievo di suini selvatici mediante l'utilizzo di trappole.

Foraggiamento di sostentamento: la pratica di dispensare mangimi ai suini selvatici in una determinata zona per un periodo di tempo prolungato allo scopo di favorire la sopravvivenza di tali animali o la crescita artificiale della loro popolazione.

⁽¹⁾ GUL 129 del 15.4.2021, pag. 1.

⁽²⁾ <https://asf-referencelab.info/asf/en/>

⁽³⁾ https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/veterinary-emergency-team_it

INTRODUZIONE

Gli orientamenti sulla PSA sono elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri e lasciano impregiudicata la normativa dell'Unione applicabile. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione.

Il presente documento mira a fornire agli Stati membri e/o ai portatori di interessi orientamenti sugli strumenti disponibili per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA in risposta alla situazione epidemiologica di tale malattia nell'UE e a livello mondiale.

Gli orientamenti sulla PSA sono menzionati nel regolamento sulla PSA:

- al considerando 5 (in relazione ai principi e ai criteri per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA nell'UE);
- all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b) (in relazione agli obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri in materia di PSA);
- all'allegato IV, lettera c) (in relazione ai requisiti minimi dei piani d'azione nazionali per i suini selvatici al fine di evitare la diffusione della PSA nell'Unione).

Gli orientamenti sulla PSA:

- forniscono informazioni sulle disposizioni vigenti del diritto dell'UE;
- illustrano le migliori pratiche in materia di gestione della PSA e ne incoraggiano l'utilizzo;
- forniscono raccomandazioni riguardo a misure specifiche (non previste dalla normativa dell'UE) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nell'Unione;
- stabiliscono i principi e i criteri per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA nell'UE.

Gli orientamenti sulla PSA possono essere adattati alle esigenze degli Stati membri o delle regioni per tenere conto dei diversi livelli di rischio definiti nelle valutazioni del rischio ⁽⁴⁾ effettuate da ciascuno Stato membro, della struttura delle autorità veterinarie e delle altre autorità competenti, della legislazione nazionale e di altre specificità a livello nazionale o locale.

Gli orientamenti sulla PSA sono elaborati e, ove necessario, aggiornati sulla base degli elementi seguenti:

- norme internazionali ⁽⁵⁾;
- valutazioni scientifiche (principalmente quelle presentate dall'EFSA ⁽⁶⁾);
- migliori pratiche ed esperienze degli Stati membri e di altri paesi, nonché missioni e raccomandazioni dell'EUVET;
- altre informazioni pertinenti.

I. PRINCIPALI ATTI GIURIDICI DELL'UE RELATIVI ALLA PSA

La normativa dell'Unione maggiormente pertinente in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA è sintetizzata nella tabella seguente.

N.	Titolo	Obiettivo principale dell'atto giuridico	Osservazioni
1.	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ , del 9 marzo 2016, relativo alle malattie	Quadro giuridico orizzontale in materia di sanità animale all'interno dell'Unione.	"Normativa in materia di sanità animale". Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione:

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2018;16(11):5494.

⁽⁵⁾ <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>.

⁽⁶⁾ <https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever>.

⁽⁷⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

N.	Titolo	Obiettivo principale dell'atto giuridico	Osservazioni
	animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale		https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulation_it La Commissione ha adottato diversi atti delegati e di esecuzione ⁽⁸⁾ per rendere applicabili le nuove norme.
2.	Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁹⁾ , del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate	Prevede misure in caso di sospetto o conferma ufficiale della presenza delle malattie, l'istituzione di zone soggette a restrizioni (zone di protezione/sorveglianza) e di zone infette, divieti e condizioni per i movimenti autorizzati da tali zone.	Norme integrative in materia di prevenzione e controllo delle malattie. Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures_it
3.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽¹⁰⁾ , del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605	Prevede misure speciali di controllo delle malattie per la PSA (misure di zonizzazione dell'UE con riguardo alla PSA), elenca a livello dell'Unione le zone soggette a restrizioni I, II e III (allegato I) e le zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, nonché le zone infette (allegato II), prevede misure di biosicurezza armonizzate per determinati stabilimenti (allegato III) e stabilisce i requisiti minimi dei piani d'azione nazionali (allegato IV).	Misure speciali di controllo della PSA (misure di zonizzazione dell'UE con riguardo alla PSA). Per maggiori informazioni consultare il sito web della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_it

II. SUINI DETENUTI

1. Misure generali

Le misure da adottare per prevenire, controllare ed eradicare la PSA nei suini detenuti sono stabilite nella normativa dell'UE di cui alla sezione I.

2. Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini detenuti

Gli orientamenti sulla PSA forniscono indicazioni su come migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia nei suini detenuti, di cui si dovrebbe tenere conto ove necessario.

⁽⁸⁾ https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_it.

⁽⁹⁾ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.

⁽¹⁰⁾ GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65.

2.1. Sensibilizzazione

Oltre agli obblighi generali stabiliti dalla normativa in materia di sanità animale, il regolamento sulla PSA prevede gli obblighi speciali seguenti:

- obblighi speciali di informazione e di formazione degli Stati membri interessati (articoli 57 e 58 del regolamento sulla PSA);
- obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri (articolo 59 del regolamento sulla PSA).

Nell'allegato I degli orientamenti figurano messaggi chiave e strategie di comunicazione adattati a diversi destinatari, che potrebbero rappresentare un punto di partenza per l'allestimento di campagne nazionali di sensibilizzazione in tutti gli Stati membri.

Sul sito web ⁽¹⁾ del gruppo permanente di esperti sulla PSA in Europa (iniziativa GF-TADs) è disponibile un archivio di materiali utilizzati in diversi paesi per le attività di comunicazione sulla PSA.

2.2. Misure di biosicurezza

Il regolamento (UE) 2016/429 presenta la nozione generale e la definizione di "biosicurezza" e stabilisce alcune disposizioni orizzontali ⁽²⁾ al riguardo.

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), e l'allegato III del regolamento sulla PSA stabiliscono misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti di determinate partite, autorizzati dall'autorità competente a norma del medesimo regolamento.

Le misure di biosicurezza di cui all'allegato III del regolamento sulla PSA dovrebbero essere altresì promosse in tutti gli Stati membri e possono essere applicate in altri stabilimenti (non soggetti a obblighi a norma del regolamento sulla PSA) di suini detenuti (ad eccezione dei macelli, se del caso) ai fini della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione della malattia.

2.3. Detenzione all'aperto di suini nelle zone soggette a restrizioni II e III

A causa del rischio di trasmissione del virus della PSA, si raccomanda di limitare la detenzione all'aperto di suini quantomeno nelle zone soggette a restrizioni II e III. A seguito di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente, quest'ultima potrebbe decidere caso per caso ⁽³⁾ in merito alla detenzione all'aperto di suini nelle zone soggette a restrizioni II e III sulla base degli elementi seguenti:

- l'adozione di opportune misure di biosicurezza (ad esempio l'installazione di una doppia recinzione o di una recinzione singola senza aperture);
- l'esecuzione periodica di valutazioni indipendenti e obiettive della biosicurezza nell'allevamento o in altri stabilimenti (ad esempio stabilimenti confinati, compresi i giardini zoologici) utilizzando protocolli standard onnicomprensivi;
- l'eventuale valutazione o approvazione, se del caso, degli allevamenti di suini all'aperto sulla base del loro rischio di biosicurezza nell'ambito di un sistema ufficiale gestito dalle autorità competenti.

2.4. Visite periodiche di veterinari ufficiali

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulla PSA stabilisce la frequenza delle visite periodiche negli stabilimenti affinché siano autorizzati i movimenti di determinate partite all'interno e all'esterno delle zone soggette a restrizioni. Anche gli stabilimenti in cui i suini sono detenuti esclusivamente a fini di autoconsumo dovrebbero essere oggetto di visite periodiche da parte di veterinari ufficiali, sulla base di una valutazione del rischio incentrata sulla PSA effettuata dall'autorità competente dello Stato membro interessato e in conformità della pertinente normativa dell'UE.

2.5. Valutazione del rischio derivante dai mangimi

Il rischio derivante dai mangimi è considerato inferiore ⁽⁴⁾ a quello correlato ad altre possibili modalità di trasmissione (ad esempio il contatto con animali vivi infetti e l'alimentazione con rifiuti alimentari). Sebbene l'EFSA abbia individuato alcuni tipi di mangimi che possono comportare un rischio di trasmissione della PSA in uno stabilimento suinicolo, in particolare nelle regioni in cui è presente una contaminazione dei suini selvatici, è più probabile che vi siano altre possibili modalità di trasmissione che richiedano una gestione del rischio, come lo spostamento di suini domestici vivi, l'alimentazione con rifiuti alimentari di origine suina o la possibilità di contatti tra suini selvatici e suini detenuti.

⁽¹⁾ <https://rr-europe.woaah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/>

⁽²⁾ Ad esempio gli articoli 10, 55, 65 ecc.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6639.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(4):6558.

La raccolta di fieno, paglia o cereali prodotti localmente in un'area in cui la PSA è presente nei suini selvatici, l'uso di attrezzature da allevamento provenienti da una tale area o la somministrazione di foraggio fresco ai suini sono stati identificati come potenziali fonti di trasmissione della malattia tra i suini domestici, in particolare negli stabilimenti in cui i suini sono detenuti a fini di autoconsumo.

Gli operatori del settore dei mangimi dovrebbero attuare correttamente sistemi di tracciabilità e misure di biosicurezza efficaci per garantire la sicurezza delle forniture degli ingredienti per mangimi, così da far fronte ai rischi di trasmissione del virus della PSA.

Se del caso, lo stoccaggio (a temperature superiori a 0° C) dei mangimi e dei materiali di arricchimento o da lettiera provenienti da aree colpite dalla PSA prima del loro utilizzo ridurrà il rischio di sopravvivenza del virus nella matrice. In situazioni specifiche, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione opportuni processi di decontaminazione e stoccaggio (ad esempio tempo di stoccaggio, trattamento, temperatura) in grado di ridurre la potenziale contaminazione da virus dei mangimi trasferiti da aree colpite dalla PSA ad aree non colpite.

L'autorità competente che ritenga che l'uso di cereali, erba e paglia raccolti localmente rappresenti un rischio (a seguito di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente dello Stato membro interessato) nelle condizioni locali prevalenti (in particolare per gli stabilimenti in cui i suini sono detenuti esclusivamente a fini di autoconsumo) dovrebbe valutare la possibilità di:

- a) vietare la somministrazione di erba o cereali freschi ⁽¹⁵⁾ ai suini detenuti, fatto salvo il caso in cui siano sottoposti a trattamenti volti a inattivare il virus della PSA o siano stoccati in luoghi non accessibili ai suini selvatici per almeno 30 giorni prima dell'uso;
- b) vietare l'utilizzo della paglia ⁽¹⁶⁾ come materiale da lettiera per i suini detenuti, fatto salvo il caso in cui sia sottoposta a trattamenti volti a inattivare il virus della PSA o sia stoccata in luoghi non accessibili ai suini selvatici per almeno 90 giorni prima dell'uso.

2.6. Campionamento ed esecuzione di prove

Le prescrizioni relative al campionamento e all'esecuzione di prove riguardanti la PSA nei suini detenuti sono stabilite nella normativa dell'UE di cui alla sezione I.

In caso di macellazione di suini detenuti a fini di autoconsumo nello stesso stabilimento, il campionamento e le prove riguardanti la PSA dovrebbero essere effettuati attenendosi alle istruzioni dell'autorità competente, quantomeno all'interno delle zone soggette a restrizioni.

Il prelievo di campioni, nonché le tecniche, la convalida e l'interpretazione dei metodi diagnostici dovrebbero essere effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽¹⁷⁾ e, se del caso, dovrebbero tenere conto anche:

- degli orientamenti disponibili sul sito web dell'EUURL ⁽¹⁸⁾; e
- del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ⁽¹⁹⁾.

III. SUINI SELVATICI

1. Misure generali

Le misure da adottare per prevenire, controllare ed eradicare la PSA nei suini selvatici sono stabilite nella normativa dell'UE di cui alla sezione I.

I suini selvatici contribuiscono in misura notevole alla diffusione e alla persistenza della PSA. È opportuno attuare una gestione adeguata ⁽²⁰⁾ dei suini selvatici conformemente alle raccomandazioni fornite dai presenti orientamenti:

⁽¹⁵⁾ Provenienti da aree in cui sono stati segnalati casi di PSA.

⁽¹⁶⁾ Proveniente da aree in cui sono stati segnalati casi di PSA.

⁽¹⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽¹⁸⁾ <https://asf-referencelab.info/asf/en/>

⁽¹⁹⁾ <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/>

⁽²⁰⁾ EFSA Journal 2018;16(11):5494.

- nelle aree non colpite dalla malattia, prestando particolare attenzione alle migliori pratiche di prevenzione, all'individuazione precoce della PSA e alla preparazione all'eventuale insorgenza della malattia; e
- nelle aree già colpite dalla PSA, nell'ottica di controllare ed eradicare la malattia.

La densità di suini selvatici è considerata il fattore di rischio più influente per l'insorgenza della PSA in tali animali. Le misure preventive volte a ridurre e stabilizzare le popolazioni di suini selvatici prima dell'insorgenza della PSA sono utili per ridurre i) le probabilità di esposizione della popolazione alla malattia e ii) gli sforzi necessari per intraprendere eventuali azioni di emergenza (ossia ridurre il numero di carcasse da rimuovere) in caso di insorgenza della malattia.

Gli Stati membri dovrebbero prendere in esame un approccio a lungo termine alla gestione dei suini selvatici sulla base dei piani d'azione nazionali.

2. Misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini selvatici

Gli orientamenti sulla PSA forniscono indicazioni supplementari e raccomandazioni su come migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia nei suini selvatici, di cui si dovrebbe tenere conto ove necessario.

Le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA potrebbero differire (entro i limiti stabiliti dalla normativa, se del caso) e dovrebbero essere adattate alle specificità di ciascuna area o zona. Tali misure dovrebbero basarsi sugli elementi seguenti:

- il momento dello sviluppo della malattia in un'area o in una zona (le diverse fasi dell'infezione possono essere individuate attraverso un sistema continuo di sorveglianza passiva per l'individuazione precoce della PSA nei suini selvatici, in combinazione con l'esecuzione di prove sui suini selvatici abbattuti);
- le dinamiche della popolazione esistente, la distribuzione e la densità dei suini selvatici;
- l'esistenza di barriere naturali o artificiali;
- le differenze ambientali e climatiche;
- le pratiche agricole.

Gli orientamenti sulla PSA contemplano le misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della malattia nei suini selvatici descritte ai punti da 4.1 a 4.14. Tali misure sono sintetizzate nell'allegato IV degli orientamenti sulla PSA.

2.1. Foraggiamento attrattivo

Il foraggiamento attrattivo non dovrebbe rappresentare una fonte di alimentazione volta al sostentamento della popolazione di suini selvatici (ad esempio durante l'inverno).

Dopo aver effettuato una valutazione del rischio della possibile introduzione o diffusione della PSA e tenendo conto della possibilità di attuare ulteriori misure di riduzione dei rischi, l'autorità competente di uno Stato membro potrebbe prendere una decisione in merito ai quantitativi di mangimi autorizzati per il foraggiamento attrattivo, tenendo conto:

- della situazione epidemiologica della PSA nello Stato membro o nella zona interessata;
- della conoscenza della popolazione esistente di suini selvatici nello Stato membro o nella zona interessata; e
- delle pratiche venatorie nello Stato membro o nella zona interessata.

2.2. Misure di biosicurezza nelle aree colpite e durante la caccia

Le misure di biosicurezza relative ai suini selvatici dovrebbero essere rafforzate negli Stati membri e seguire il manuale elaborato nell'ambito dell'iniziativa GF-TADS, dal titolo "African swine fever in wild boar – ecology and biosecurity" ⁽²¹⁾, in particolare:

- il capitolo 5, relativo alla biosicurezza nelle foreste colpite; e
- il capitolo 6, relativo alla biosicurezza durante la caccia.

⁽²¹⁾ <https://www.woah.org/app/uploads/2022/07/asf-in-wild-boar-ecology-and-biosecurity-2nd-ed.pdf>

Le prescrizioni minime di biosicurezza per i cacciatori e per tutto il personale addetto alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici figurano anche nell'allegato II degli orientamenti sulla PSA.

2.3. Raccolta dei dati chiave

Le prove effettuate sui suini selvatici negli Stati membri in relazione alla PSA forniscono preziose informazioni sulla situazione epidemiologica della malattia e sulla sua evoluzione. Insieme ad altri dati pertinenti, consentono di adattare le misure concrete per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA a seconda delle necessità.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero raccogliere e fornire all'EFSA dati epidemiologici sulla PSA ed eventuali altre informazioni pertinenti alla malattia ⁽²²⁾. Tale scambio di informazioni consente di sviluppare conoscenze scientifiche sulla PSA ⁽²³⁾ nell'ottica di adottare un approccio e decisioni di gestione basati sul rischio.

2.4. Cooperazione

La gestione dei suini selvatici richiede la cooperazione delle autorità competenti e dei portatori di interessi, quali gli organismi di gestione forestale, le autorità ambientali e i cacciatori. Una cooperazione efficace ed efficiente è essenziale per la prevenzione, l'individuazione precoce, il controllo e l'eradicazione della PSA. Le misure adottate nel quadro dei presenti orientamenti dovrebbero essere compatibili con la pertinente normativa dell'UE e/o nazionale in materia di ambiente, caccia e medicina veterinaria, comprese le prescrizioni per la tutela della natura e della biodiversità, e dovrebbero essere adeguatamente valutate in termini di base scientifica, impatto ed efficacia.

Sul sito web ⁽²⁴⁾ del gruppo permanente di esperti sulla PSA in Europa (iniziativa GF-TADs) è disponibile un archivio di materiali informativi sulla PSA e sulle migliori pratiche adottate in diversi paesi.

2.5. Abbattimento

L'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione al fine di ridurre la popolazione di suini selvatici, in particolare nelle zone recentemente infettate o nelle aree a rischio.

2.6. Istituzione di "zone bianche"

Il controllo della PSA comprende misure di riduzione della popolazione di suini selvatici, quali l'abbattimento preventivo o, se del caso, la caccia, in zone delimitate denominate "zone bianche" ⁽²⁵⁾. Le precedenti esperienze di alcuni Stati membri confermano che l'istituzione delle zone bianche potrebbe essere uno strumento efficace per limitare la diffusione della malattia nella popolazione di suini selvatici. Le "zone bianche" potrebbero essere istituite in un'area geograficamente adiacente o interna alla pertinente zona soggetta a restrizioni in cui il virus della PSA circola tra i suini selvatici. Per arrestare la diffusione della malattia è opportuno introdurre una combinazione di diverse misure (ad esempio l'installazione di recinzioni, lo spopolamento significativo e rapido dei suini selvatici ecc.) nelle "zone bianche".

2.7. Installazione di recinzioni

Per contenere la popolazione di suini selvatici potrebbero essere utilizzate recinzioni, se del caso, con l'obiettivo di prevenire, controllare ed eradicare la PSA, in particolare nelle zone recentemente infettate (al fine di eradicare la PSA). Le recinzioni dovrebbero essere utilizzate in limitate zone infette cruciali per consentire l'abbattimento preventivo dei suini selvatici in una zona delimitata ("zona bianca"), per limitare o rallentare lo spostamento dei suini selvatici dalle aree recentemente infettate verso aree non infette e, in combinazione con altre misure (ad esempio caccia, istituzione di "zone bianche", cattura ecc.), per arrestare o rallentare la diffusione della PSA. È possibile utilizzare diversi tipi di recinzioni (ad esempio recinzioni prive di aperture, elettriche ecc.) in base alle condizioni locali e alla situazione epidemiologica della PSA in una specifica area e tenendo conto degli elementi seguenti ⁽²⁶⁾:

- nessuna tipologia di recinzione elettrica può essere considerata al 100 % a prova di suino selvatico se utilizzata su larga scala per un periodo di tempo prolungato;

⁽²²⁾ In base alle richieste dell'EFSA.

⁽²³⁾ <https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever>.

⁽²⁴⁾ <https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/>

⁽²⁵⁾ EFSA Journal 2021;18(5):EN-6573.

⁽²⁶⁾ EFSA Journal 2018;16(7):5344.

- in passato l'EFSA ha concluso che non vi erano prove che attestassero che l'utilizzo di grandi recinzioni fosse efficace per il contenimento dei suini selvatici. Si potrebbe tuttavia tenere conto delle recenti esperienze maturate dagli Stati membri nell'utilizzo di recinzioni (come misura per limitare o arrestare la diffusione della PSA) in limitate zone infette cruciali;
- diversi studi sull'uso di repellenti odorigeni per tenere lontani i suini selvatici hanno fornito risultati divergenti (diverse prove descritte nella pertinente relazione dell'EFSA non sono state in grado di dimostrare alcun effetto del repellente sull'intrusione di suini selvatici o sul danneggiamento delle colture).

Le barriere naturali quali grandi fiumi o stretti possono essere utilizzate, se del caso, per delimitare le zone soggette a restrizioni, in quanto in determinate situazioni hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre gli spostamenti di suini selvatici, pur non arrestandoli completamente.

2.8. *Caccia*

In tutti gli Stati membri i cacciatori dovrebbero ricevere una formazione che li renda consapevoli dei rischi comportati dalla malattia e delle migliori pratiche da adottare nel caso in cui individuino suini selvatici morti o in cui sospettino un caso di PSA.

Le pratiche venatorie dovrebbero essere adattate all'evoluzione epidemiologica della malattia, alla luce dei loro effetti sulle popolazioni di suini selvatici. In linea con la normativa dell'UE e nazionale, è possibile utilizzare attrezzature tecniche supplementari per la caccia al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nei presenti orientamenti sulla PSA e nei piani d'azione nazionali.

È opportuno garantire una stretta collaborazione tra le autorità competenti e i portatori di interessi, a seconda dei casi ⁽²⁷⁾, in particolare quando la gestione della caccia nel contesto della PSA non è di competenza dell'autorità veterinaria competente dello Stato membro.

2.9. ***Sorveglianza passiva, compresa la ricerca di suini selvatici morti e la gestione delle carcasse*** ⁽²⁸⁾

La sorveglianza passiva (anche quando è supportata da una ricerca attiva di suini selvatici morti) è lo strumento più efficace per individuare la PSA e monitorarne la diffusione. È pertanto opportuno incoraggiare il campionamento delle carcasse di suini selvatici morti e l'esecuzione di prove su di esse. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'individuazione delle carcasse nelle zone recentemente infettate e in prossimità di tali zone.

Di norma, le carcasse rivenute per prime non rappresentano necessariamente i primi casi di malattia nell'area. È pertanto opportuno rafforzare la sorveglianza passiva (volta anche a individuare quali sono e dove si trovano le carcasse più vecchie) e l'esecuzione di prove su tutte le carcasse, in particolare nelle zone recentemente infettate e in prossimità di tali zone.

2.10. *Accesso limitato alle zone infette*

L'accesso alle zone infette (in particolare alle zone recentemente infettate, in cui l'obiettivo è eradicare la PSA il prima possibile) dovrebbe essere opportunamente limitato, dati i rischi di trasmissione della PSA attraverso gli esseri umani, le attrezzature, i veicoli ecc. L'autorità competente dovrebbe gestire le restrizioni sulla base di una valutazione del rischio e tenendo conto delle specifiche condizioni e circostanze locali.

2.11. *Restrizioni al foraggiamento di sostentamento*

Il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici negli Stati membri dovrebbe essere soggetto a restrizioni, così da limitare o ridurre, a seconda dei casi, la sopravvivenza dei suini selvatici e la crescita artificiale della loro popolazione.

I luoghi o i dispositivi di foraggiamento destinati ad altre specie selvatiche (ad esempio i ruminanti selvatici) non dovrebbero essere accessibili ai suini selvatici e i mangimi utilizzati (ad esempio il fieno) non dovrebbero attrarli.

In situazioni specifiche, a seguito di una valutazione del rischio, l'autorità competente potrebbe valutare la possibilità di consentire il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici per un periodo di tempo limitato, nell'ottica di contenere i suini selvatici in una zona recentemente infettata in cui l'obiettivo è eradicare la PSA nel breve-medio termine.

⁽²⁷⁾ EFSA Journal 2018;16(11):5494.

⁽²⁸⁾ Ai fini degli orientamenti sulla PSA, il termine "carcassa" comprende sia i) i suini selvatici trovati morti (compresi i suini selvatici uccisi su strada) sia ii) i suini selvatici abbattuti.

2.12. Campionamento ed esecuzione di prove

Il campionamento dei suini selvatici trovati morti e l'esecuzione di prove su di essi dovrebbero basarsi:

- sulla valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente; e
- sulla sorveglianza passiva.

Se del caso, i suini selvatici trovati morti, abbattuti (ad esempio in una zona recentemente infettata o in una "zona bianca") e malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA utilizzando la PCR. I campioni da analizzare dovrebbero essere consegnati quanto prima al laboratorio (almeno entro 72 ore dal campionamento, tranne nelle zone già soggette a restrizioni in cui l'obiettivo è il controllo della PSA).

È opportuno tenere conto degli aspetti seguenti:

- la PCR (ricerca del virus) dovrebbe essere la prova da prediligere nelle aree in cui la PSA non è presente e nelle zone soggette a restrizioni;
- una sola prova sierologica positiva potrebbe non essere indicativa della circolazione del virus;
- la ricerca degli anticorpi non dovrebbe essere utilizzata per l'individuazione precoce del virus della PSA, bensì come strumento (come prova complementare alla PCR) per comprendere meglio l'evoluzione dell'epidemiologia della malattia in determinate aree e/o situazioni specifiche quali:
 - i) esecuzione di prove su suini selvatici nella zona soggetta a restrizioni I (confinante con zone infette); un animale sieropositivo potrebbe essere indicativo di una situazione epidemiologica in evoluzione, come la diffusione del virus della PSA al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III;
 - ii) aree in cui la malattia è presente da lungo tempo.

Ulteriori linee guida sul campionamento dei suini selvatici e sulla rimozione delle carcasse negli Stati membri interessati (gli Stati membri che sono elencati o hanno zone elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA) figurano nell'allegato III degli orientamenti sulla PSA.

2.13. Cattura

La cattura dovrebbe essere considerata una misura efficace per limitare o ridurre la popolazione di suini selvatici in presenza di PSA in un'area limitata (ad esempio in una "zona bianca"), in combinazione con altre misure volte a eradicare la malattia, in particolare nelle zone recentemente infettate.

3. Applicazione di misure in diverse aree o zone soggette a restrizioni

Le misure supplementari per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini selvatici di cui alla sezione III, punto 2, dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica della malattia ed essere adattate alle diverse aree o zone soggette a restrizioni (definite nel regolamento sulla PSA), le quali ai fini degli orientamenti sulla PSA sono classificate come segue:

- 3.1. *aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni;*
- 3.2. *aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I (ad eccezione della zona soggetta a restrizioni I) e nell'allegato II del regolamento sulla PSA;*
- 3.3. *zone soggette a restrizioni di dimensioni limitate, corrispondenti a zone recentemente infettate, in cui la PSA è presente nei suini selvatici da relativamente poco tempo (ad esempio tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia) e in cui l'obiettivo principale è l'eradicazione della PSA nel breve-medio termine;*
- 3.4. *zone soggette a restrizioni di ampie dimensioni, corrispondenti a zone infette significative (ad esempio l'intero territorio dello Stato membro o una parte significativa dello stesso), in cui la PSA è presente da relativamente molto tempo e in cui l'obiettivo principale è il controllo della malattia (dato che l'eradicazione della PSA potrebbe non essere possibile nel breve-medio termine).*

Le raccomandazioni generali sulle diverse misure per le diverse aree e zone soggette a restrizioni figurano ai punti da 3.1 a 3.4 e sono sintetizzate nell'allegato IV.

3.1. Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni

Ai fini della prevenzione della PSA è opportuno tenere conto degli elementi seguenti:

- a) il foraggiamento attrattivo con quantità limitate di mangimi dovrebbe essere consentito solo per attrarre suini selvatici a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento;
- b) durante la caccia dovrebbero essere promosse e attuate misure di biosicurezza;
- c) un'elevata densità di suini selvatici può comportare un aumento del rischio di insorgenza della malattia e, in caso di contaminazione da virus della PSA, può determinare la rapida trasmissione della malattia e la sua persistenza prolungata nelle aree colpite. Per garantire dunque un'efficiente preparazione alla PSA, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero mirare principalmente a ridurre in modo significativo la densità della popolazione di suini selvatici, se del caso ⁽²⁹⁾ e a seconda delle circostanze. L'attività venatoria dovrebbe essere mirata a una costante riduzione della popolazione di suini selvatici. È pertanto opportuno incoraggiare la caccia mirata (o se del caso l'abbattimento mirato) di femmine adulte e subadulte di suini selvatici. Complessivamente, le prede di caccia dovrebbero essere equamente ripartite tra esemplari maschi ed esemplari femmine (50 % di ciascuna categoria);
- d) sorveglianza: il campionamento dovrebbe basarsi sulla sorveglianza passiva; le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR;
- e) il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici dovrebbe essere limitato.

3.2. *Misure che potrebbero essere adottate in aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA*

Oltre alle misure di cui al punto 3.1, dati i maggiori rischi di insorgenza della PSA, dovrebbero essere attuate misure supplementari volte a prevenire l'introduzione della malattia e a garantire eventualmente la sua individuazione rapida e un'efficiente preparazione ad essa:

- a) il foraggiamento attrattivo con quantità limitate di mangimi dovrebbe essere consentito solo per attrarre suini selvatici a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento;
- b) dovrebbe essere praticata la caccia intensiva (potrebbe essere consentita la caccia individuale e guidata) per ottenere una riduzione della densità di suini selvatici, che consentirebbe, in caso di eventuale insorgenza della PSA, di contenere il virus o di rallentare significativamente la diffusione della malattia;
- c) la strategia di gestione a lungo termine dei suini selvatici dovrebbe essere orientata al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della popolazione e promossa (coinvolgendo i settori pubblico e privato); i cacciatori dovrebbero essere considerati parte integrante di tale strategia;
- d) l'autorità competente dovrebbe gestire l'abbattimento, la caccia e la cattura in collaborazione con altre autorità pertinenti e con i portatori di interessi;
- e) se del caso, l'autorità competente dovrebbe valutare la possibilità di installare recinzioni in collaborazione con altre autorità pertinenti e con i portatori di interessi;
- f) sorveglianza:
 - i. se del caso, dovrebbe essere effettuato un pattugliamento attivo volto a individuare le carcasse (preferibilmente ad opera di personale qualificato), al fine di rafforzare la sorveglianza passiva e di rilevare quanto prima la presenza della PSA;
 - ii. il campionamento dovrebbe basarsi su una valutazione del rischio e su una sorveglianza passiva rafforzata; le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR, se del caso;
- g) tutti i suini selvatici trovati morti dovrebbero essere smaltiti secondo le disposizioni dell'autorità competente.

3.3. *Misure che potrebbero essere adottate nelle zone recentemente infettate per eradicare la PSA*

Data la presenza della PSA, l'obiettivo principale è contenere la malattia in un'area limitata, garantire una delimitazione precisa della zona infetta e attuare quanto prima misure di eradicazione.

⁽²⁹⁾ Nelle zone recentemente infettate è opportuno valutare attentamente la gestione dei suini selvatici al fine di non favorire ulteriormente la diffusione della PSA.

Nell'UE vi sono diversi esempi positivi ⁽³⁰⁾ di eradicazione della PSA nei suini selvatici, che dovrebbero essere utilizzati come base per l'elaborazione di misure adeguate a eradicare la PSA nel caso specifico. È opportuno tenere conto degli aspetti seguenti:

- a) il foraggiamento attrattivo dovrebbe essere consentito solo a scopo di cattura e abbattimento;
- b) sorveglianza:
 - i. la sorveglianza passiva dovrebbe essere utilizzata come base per definire la fase epidemica della malattia (ad esempio, la diminuzione del numero delle carcasse di suini selvatici morti di recente potrebbe essere un segnale di decelerazione della fase epidemica);
 - ii. al fine di rafforzare la sorveglianza passiva, dovrebbe essere effettuato un pattugliamento attivo volto all'individuazione delle carcasse ricorrendo a personale qualificato, cani o droni;
 - iii. il campionamento dovrebbe basarsi sulla sorveglianza passiva rafforzata; tutte le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR;
 - iv. oltre a effettuare prove per la ricerca del virus della PSA su tutti i suini selvatici trovati morti, anche i suini selvatici cacciati o abbattuti dovrebbero essere sottoposti a prove per la ricerca del virus mediante PCR (compresa la ricerca degli anticorpi, se del caso);
- c) l'autorità competente dovrebbe valutare la possibilità di introdurre un divieto di caccia (di tutte le specie) e di svolgimento di altre attività nelle foreste come misura per prevenire la diffusione della PSA, almeno fino alla decelerazione della fase epidemica. Il gruppo operativo di esperti ⁽³¹⁾ dovrebbe assistere l'autorità competente nella valutazione della situazione epidemiologica e nella definizione della fine della fase epidemica utilizzando i risultati della sorveglianza passiva continua;
- d) la caccia guidata non dovrebbe essere praticata, tranne che in situazioni debitamente giustificate in cui siano state attuate opportune misure (ad esempio l'installazione di recinzioni) per impedire lo spostamento dei suini selvatici;
- e) tutte le persone addette alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici dovrebbero adottare misure di biosicurezza per evitare la possibile contaminazione di veicoli, cortili e abitazioni;
- f) se del caso, l'accesso alla zona infetta dovrebbe essere limitato, tranne che per il personale autorizzato o in virtù di deroghe concesse dall'autorità competente;
- g) ai cacciatori dovrebbe essere impartita una formazione specifica volta a ridurre la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus nell'ambiente e al di fuori della zona infetta;
- h) la presenza di contenitori per lo stoccaggio delle carcasse di suini selvatici dovrebbe essere garantita almeno all'interno della zona infetta, qualora non esista un sistema alternativo per la raccolta degli animali morti; in ciascun luogo di stoccaggio dovrebbero essere disponibili strumenti per la pulizia e la disinfezione; tutti i suini selvatici trovati morti dovrebbero essere smaltiti secondo le disposizioni dell'autorità competente;
- i) potrebbe essere autorizzata la cattura a scopo di abbattimento (e successiva esecuzione di prove);
- j) l'abbattimento da parte di cacciatori addestrati al fine di eradicare (o quantomeno ridurre in modo significativo) la popolazione di suini selvatici potrebbe essere autorizzato solo al raggiungimento della fase endemica (dopo la fase epidemica) o quando siano state attuate altre misure (ad esempio l'installazione di recinzioni) per impedire lo spostamento dei suini selvatici, sotto la supervisione dell'autorità competente;
- k) sulle carcasse di suini selvatici non dovrebbe essere eseguita alcuna operazione di macellazione (eviscerazione); i suini selvatici abbattuti dovrebbero essere collocati in contenitori o sacchetti impermeabili per ridurre al minimo il rischio di dispersione dei fluidi dell'animale;
- l) le recinzioni ⁽³²⁾ possono limitare gli spostamenti dei suini selvatici, contribuendo in tal modo a contenere o quantomeno rallentare la diffusione della malattia. Le recinzioni dovrebbero essere utilizzate in aree definite e installate tempestivamente (anche in combinazione con altre misure) per rallentare la diffusione del virus della PSA e anticipare l'ondata epidemica della malattia.

⁽³⁰⁾ Cechia: https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-02/ad_control-measures_asf_presentation-wild-boar-czech-rep.pdf; Belgio: https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-11/ad_control-measures_asf_erad-eu-bel.pdf.

⁽³¹⁾ Di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

⁽³²⁾ Relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea (da novembre 2017 a novembre 2018).

3.4. Misure che potrebbero essere adottate in zone infette di ampie dimensioni per controllare la PSA

L'obiettivo principale è quello di controllare la PSA nella zona, far sì che la malattia non si propaghi ulteriormente in aree in cui non è presente o, ove ciò non sia possibile, limitare il più possibile la velocità di propagazione del virus in altre aree.

Data la presenza del virus della PSA nelle zone infette per un periodo prolungato ⁽³³⁾ e all'interno di un territorio ampio e significativo, è opportuno prendere in considerazione le misure seguenti per il controllo della malattia:

- a) il foraggiamento attrattivo con quantità limitate di mangimi dovrebbe essere consentito solo per attrarre suini selvatici a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento;
- b) sorveglianza:
 - i. il campionamento dovrebbe basarsi sulla sorveglianza passiva rafforzata; tutte le carcasse rinvenute e i suini selvatici malati dovrebbero essere sottoposti a prove volte a rilevare la PSA mediante PCR; i suini selvatici cacciati o abbattuti dovrebbero essere sottoposti a prove attenendosi alle indicazioni fornite dall'autorità competente sulla base della situazione epidemiologica specifica e tenendo conto della pertinente normativa dell'UE (ad esempio gli articoli 51 e 52 del regolamento sulla PSA);
 - ii. il personale qualificato dovrebbe effettuare un pattugliamento attivo volto a individuare le carcasse, al fine di rafforzare la sorveglianza passiva;
- c) la caccia e la cattura dovrebbero essere mirate al prelievo di campioni da analizzare;
- d) durante la caccia, la cattura e la rimozione delle carcasse è opportuno applicare prescrizioni minime di biosicurezza;
- e) l'abbattimento dei suini selvatici dovrebbe essere effettuato da cacciatori addestrati;
- f) tutti i suini selvatici trovati morti e le carcasse dei suini selvatici catturati o cacciati che siano risultati positivi al virus della PSA dovrebbero essere smaltiti secondo le disposizioni dall'autorità competente;
- g) l'utilizzo di recinzioni in aree di grandi dimensioni non andrebbe generalmente preso in considerazione ⁽³⁴⁾. Tuttavia in situazioni specifiche l'utilizzo strategico di recinzioni potrebbe essere preso in considerazione e attuato sulla base di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.

IV. PRINCIPI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE GEOGRAFICA DELLA REGIONALIZZAZIONE CON RIGUARDO ALLA PSA NELL'UE

Il regolamento sulla PSA stabilisce norme relative all'inserimento negli elenchi a livello dell'Unione di cui agli allegati I e II delle zone soggette a restrizioni a seguito di focolai di PSA. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere elencate negli allegati I e II del regolamento sulla PSA tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia e dei presenti orientamenti, come pure del livello di rischio di diffusione della PSA e della situazione epidemiologica generale della malattia nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti, se del caso (come previsto al considerando 5 del regolamento sulla PSA).

1. *Normativa dell'UE.* Le norme relative all'inserimento negli elenchi delle zone soggette a restrizioni a seguito di focolai di PSA e le misure applicabili nelle pertinenti zone soggette a restrizioni sono stabilite dagli atti giuridici dell'UE menzionati nella sezione I degli orientamenti sulla PSA. Il regolamento sulla PSA stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la PSA che sono collegate alle zone soggette a restrizioni elencate negli allegati I e II del medesimo regolamento. Il regolamento sulla PSA prevede inoltre un approccio di regionalizzazione, che si applica in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687. Il regolamento sulla PSA elenca le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di PSA o a rischio a causa della loro vicinanza a tali focolai.
2. *Criteri per la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni ai fini del loro inserimento negli elenchi di cui all'allegato I o II del regolamento sulla PSA, della loro modifica o della loro cancellazione da detti elenchi.* Le zone soggette a restrizioni sono differenziate in funzione della situazione epidemiologica della PSA e del livello di rischio di diffusione della malattia. Sono classificate come i) zone soggette a restrizioni I, II e III, laddove le zone soggette a restrizioni III sono quelle con il

⁽³³⁾ Per più di 24-36 mesi, tenendo conto della situazione specifica della zona.

⁽³⁴⁾ Attualmente non vi sono prove che dimostrino l'efficacia dell'utilizzo di grandi recinzioni per il contenimento dei cinghiali (EFSA, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5344).

livello di rischio più elevato di diffusione della PSA e la situazione più dinamica nei suini detenuti, e, a seguito di un focolaio di PSA in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, come ii) zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e zone di sorveglianza (in caso di focolaio di PSA in suini detenuti), e zone infette (in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici). Le zone soggette a restrizioni dovrebbero inoltre essere inserite negli elenchi di cui all'allegato I o II del regolamento sulla PSA, modificate o cancellate da detti elenchi tenendo conto, se del caso, degli elementi seguenti:

- 2.1. le informazioni e le giustificazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro interessato in merito alla situazione della malattia e alle misure adottate;
 - 2.2. principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla PSA e i presenti orientamenti sulla PSA;
 - 2.3. la sorveglianza in atto e i relativi risultati;
 - 2.4. il livello di rischio di diffusione della PSA;
 - 2.5. la situazione epidemiologica generale della PSA, la sua evoluzione e gli ulteriori fattori di rischio nello Stato membro interessato e negli Stati membri o paesi terzi confinanti;
 - 2.6. la presenza storica e recente della PSA sia nei suini detenuti che in quelli selvatici, rilevata attraverso una sorveglianza efficace;
 - 2.7. le dimensioni dell'unità epidemiologica di interesse, la continuità territoriale e geografica con i territori adiacenti, la tipologia di biotopo presente;
 - 2.8. aspetti geografici legati all'ubicazione dei focolai;
 - 2.9. fattori ecologici (ad esempio corsi d'acqua, foreste) e la presenza di barriere naturali e artificiali (ad esempio autostrade o ferrovie recintate oppure "zone bianche");
 - 2.10. la presenza di suini selvatici e la loro distribuzione;
 - 2.11. l'epidemiologia della malattia;
 - 2.12. i risultati di valutazioni epidemiologiche specifiche effettuate dall'EFSA o dalle autorità competenti;
 - 2.13. l'esperienza storica acquisita in materia di diffusione della PSA;
 - 2.14. le divisioni amministrative, la continuità territoriale;
 - 2.15. la possibilità di imporre misure di controllo;
 - 2.16. la distribuzione e il profilo (come il tipo di produzione (ad esempio attività all'aperto)) degli stabilimenti di suini detenuti e l'esistenza di zone di protezione e sorveglianza;
 - 2.17. le pratiche venatorie e altre considerazioni sulla gestione della fauna selvatica.
3. Sulla base di un'analisi dei dati epidemiologici degli Stati membri colpiti dal genotipo II del virus della PSA, nelle sue relazioni sulla malattia ⁽³⁵⁾ l'EFSA presenta le seguenti conclusioni pertinenti alla regionalizzazione:
- 3.1. l'infezione ha continuato a diffondersi lentamente nelle popolazioni di suini selvatici (la velocità mediana di propagazione dell'infezione da virus della PSA in determinate aree è stata stimata tra 8 e 17 km/anno ⁽³⁶⁾);
 - 3.2. la PSA è stata introdotta in diversi Stati membri dell'UE attraverso due distinti processi di diffusione:
 - 3.2.1. una diffusione relativamente lenta e continua attraverso le popolazioni e le metapopolazioni di suini selvatici;
 - 3.2.2. traslocazioni mediate dall'uomo che hanno portato all'insorgenza di nuovi focolai di PSA distanti dalle aree in cui era precedentemente presente la malattia.

⁽³⁵⁾ <https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/african-swine-fever>.

⁽³⁶⁾ La velocità mediana dell'infezione in Belgio, Cechia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Polonia, stimata utilizzando l'analisi delle reti, era compresa tra 2,9 e 11,7 km/anno (relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea (da novembre 2018 a ottobre 2019), pubblicata in EFSA Journal, volume 18, numero 1, gennaio 2020).

4. *Tempistiche delle restrizioni.* Le zone elencate nell'allegato I o II del regolamento sulla PSA dovrebbero rimanere soggette a restrizioni fino a quando la situazione epidemiologica non soddisfi i criteri per modificarle o cancellarle da detti elenchi. I principi del Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH ⁽³⁷⁾, unitamente a considerazioni epidemiologiche sulla malattia, forniscono alcuni orientamenti sulle tempistiche e sui criteri da rispettare per il ripristino dello status di indenne da malattia di una zona soggetta a restrizioni a causa dell'insorgenza della PSA.
5. *Principali criteri generali per la delimitazione delle zone soggette a restrizioni* elencate nell'allegato I o II del regolamento sulla PSA. Al fine di evitare la diffusione della PSA e proteggere il mercato interno dell'UE e il commercio internazionale, è opportuno adottare un approccio prudente e basato su dati scientifici alla modifica delle zone soggette a restrizioni elencate. Prendendo come base di riferimento il Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le migliori conoscenze disponibili, prima di modificare le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I o II del regolamento PSA è opportuno tenere conto di quanto segue:
 - 5.1. la riduzione o la soppressione completa di zone soggette a restrizioni I e II elencate non dovrebbe avere luogo in concomitanza con:
 - 5.1.1. i picchi stagionali dei periodi di maggiore diffusione della malattia descritti dall'EFSA;
 - 5.1.2. altri periodi di maggiore diffusione della malattia in prossimità delle pertinenti zone soggette a restrizioni;
 - 5.1.3. una situazione epidemiologica generale negativa della PSA nello Stato membro interessato.

La presenza di una situazione epidemiologica generale positiva della PSA nello Stato membro e le giustificazioni fornite dall'autorità veterinaria competente possono tuttavia essere prese in considerazione per la riduzione e la soppressione completa di zone soggette a restrizioni elencate anche durante i picchi stagionali di cui al punto 5.1.1;
 - 5.2. nella pertinente zona soggetta a restrizioni e nelle aree circostanti nel territorio dello Stato membro dovrebbe essere stata attuata un'adeguata sorveglianza della PSA con risultati favorevoli per un periodo di tempo sufficiente con riguardo all'epidemiologia della malattia;
 - 5.3. la situazione epidemiologica generale della PSA nel paese, le giustificazioni fornite dall'autorità competente e i risultati degli audit della Commissione, se del caso;
 - 5.4. l'autorità competente dovrebbe valutare i rischi derivanti dalla modifica delle zone soggette a restrizioni e la valutazione dovrebbe indicare che il rischio di diffusione della PSA è trascurabile, a seconda della situazione nella pertinente zona soggetta a restrizioni.
6. *Principali criteri specifici per la riduzione o la soppressione completa di una zona soggetta a restrizioni III elencata e per l'eventuale ripristino dello status di zona soggetta a restrizioni II (in presenza del virus della PSA nei suini selvatici in tale zona), o dello status di zona soggetta a restrizioni I (in presenza del virus della PSA nei suini detenuti o selvatici in un'area limitrofa) o dello status di area non soggetta a restrizioni:*
 - 6.1. negli ultimi tre anni non si sono verificati casi di infezione da virus della PSA nella zona in questione; tale periodo può essere ridotto a 12 mesi se la sorveglianza effettuata nel paese o nella zona o una valutazione scientifica effettuata a livello dell'UE o nazionale non ha fornito prove della presenza o del coinvolgimento di zecche del genere *Ornithodoros*;
 - 6.2. in caso di focolai singoli o limitati di PSA ravvicinati nello spazio e nel tempo (in un periodo di 30 giorni dal primo focolaio nella zona) in stabilimenti di suini detenuti in un'area sufficientemente ampia in cui non vi siano stati focolai di PSA nei suini detenuti nei 12 mesi precedenti, il periodo di tre anni o di 12 mesi di cui al punto 6.1 può essere ridotto a tre mesi, a condizione che:
 - 6.2.1. la pulizia e la disinfezione preliminari e, se del caso, il controllo preliminare di insetti e roditori siano stati effettuati conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/687 (immediatamente dopo il completamento delle misure di cui all'articolo 12 e, se del caso, all'articolo 14 di tale regolamento) in tutti gli stabilimenti colpiti;
 - 6.2.2. siano attuate le misure di cui agli articoli 26 e 41 del regolamento delegato (UE) 2020/687 (visite dei veterinari ufficiali ed esami clinici e, se necessario, di laboratorio); e

⁽³⁷⁾ https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chaptre_asf.htm.

- 6.2.3. la sorveglianza effettuata nel paese o nella zona o una valutazione scientifica effettuata a livello dell'UE o nazionale non abbia fornito prove della presenza o del coinvolgimento di zecche del genere *Ornithodoros*.
7. *Principali criteri specifici per la riduzione o la soppressione completa di una zona soggetta a restrizioni II elencata e per il ripristino dello status di zona soggetta a restrizioni I o di area non soggetta a restrizioni:*
- 7.1. negli ultimi 12 mesi non vi sono stati focolai di PSA in suini selvatici;
 - 7.2. le situazioni specifiche ⁽³⁸⁾ che consentono la riduzione del periodo di 12 mesi di cui al punto 7.1 possono essere tenute in considerazione sulla base della situazione epidemiologica generale della PSA nello Stato membro e delle giustificazioni fornite dall'autorità competente;
 - 7.3. in presenza di una situazione epidemiologica complessivamente favorevole in uno Stato membro interessato, è stata dimostrata l'assenza di circolazione del virus della PSA in un contesto geografico determinato, corroborata dalle conclusioni favorevoli dell'attuazione della strategia di uscita dell'EFSA ⁽³⁹⁾ (approccio in due fasi: combinazione di una "fase di screening", un periodo di monitoraggio di durata adeguata, seguita da un congruo periodo di "fase di conferma").
8. *La riduzione o la soppressione completa di una zona soggetta a restrizioni I elencata dovrebbe basarsi sugli elementi seguenti:*
- 8.1. una valutazione dei rischi connessi alla PSA;
 - 8.2. l'assenza di focolai di PSA in suini detenuti o selvatici negli ultimi:
 - 8.2.1. 12 mesi; o
 - 8.2.2. tre mesi, se si ricorre al criterio di cui al punto 6.2 per consentire il passaggio da zona soggetta a restrizioni III alla pertinente zona soggetta a restrizioni I;
 - 8.3. l'intera serie di dati epidemiologici in un contesto geografico e temporale più ampio, compresa la situazione epidemiologica della PSA nelle zone soggette a restrizioni II e/o III confinanti;
 - 8.4. la fase epidemica della PSA nella zona interessata e, se del caso, nell'intero Stato membro; la cancellazione della zona soggetta a restrizioni I dall'elenco non dovrebbe essere effettuata in una fase precoce dell'epidemia.

⁽³⁸⁾ Ad esempio, l'ultimo caso di PSA confermato è attribuito a una carcassa di suino selvatico decomposta o scheletrizzata risultata positiva alla prova della PCR, da cui si evince che la morte dell'animale è avvenuta mesi prima della data di conferma.

⁽³⁹⁾ EFSA Journal 2021: volume 19, numero 3, marzo 2021.

ALLEGATO I

– Messaggi chiave per le campagne di sensibilizzazione negli Stati membri

Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero informare, istruire e motivare tutti i portatori di interessi al fine di rafforzare la sorveglianza e la comunicazione, migliorare le pratiche di prevenzione ed evitare l'ulteriore diffusione della PSA e la sua propagazione in nuove aree. Tali campagne dovrebbero evidenziare che:

- la PSA uccide sia gli animali detenuti che gli animali selvatici;
- la PSA può pregiudicare i mezzi di sussistenza degli allevatori;
- la PSA può far diminuire significativamente (o addirittura scomparire) la popolazione locale di suini selvatici;
- la PSA può avere un impatto significativo sulla caccia nelle aree colpite.

Particolare importanza dovrebbe essere attribuita ai motivi e ai benefici dell'azione dei portatori di interessi, nonché agli svantaggi derivanti dalla mancata adozione di misure contro la PSA. Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere adattate in modo tale da raggiungere i destinatari previsti. La comunicazione dovrebbe essere frequente e si dovrebbero scegliere adeguatamente molteplici canali di comunicazione. Dovrebbero essere previste opportunità di valutazione e riscontro da parte del pubblico.

Se necessario, è possibile rifarsi alle migliori pratiche e agli esempi provenienti da altri paesi ⁽¹⁾, ⁽²⁾.

Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente per tenere conto delle nuove informazioni.

Rilevanza della malattia

La PSA è una malattia infettiva devastante, solitamente mortale, che colpisce i suini detenuti e selvatici (i cosiddetti "suini domestici" e "cinghiali"); rappresenta una grave minaccia per gli allevatori di suini in tutto il mondo; non colpisce gli esseri umani né altre specie, ma non esiste alcuna cura o vaccino per la PSA. La malattia può avere gravi ripercussioni sanitarie sugli allevamenti, perturbare il commercio internazionale di animali e prodotti di origine animale e causare ingenti perdite economiche.

Quello suinicolo è uno dei settori agricoli con maggiore rilevanza economica nell'UE:

- il settore è responsabile dell'8,2 % della produzione totale dell'industria agricola dell'UE, la quota più elevata rispetto agli altri settori delle carni (anno 2022, fonte DG AGRI);
- le carni suine rappresentano il 52 % della produzione totale di carni dell'UE (anno 2022, fonte dei dati DG AGRI);
- le carni suine sono le più esportate di tutte le carni prodotte nell'UE: rappresentano il 61 % delle esportazioni totali di carni dell'UE (anno 2022, fonte dei dati DG AGRI).

Nell'ambito della pianificazione delle campagne di sensibilizzazione occorre sottolineare l'importanza del settore suinicolo a livello locale e non solo a livello dell'UE.

Messaggi chiave e strumenti di comunicazione suggeriti per i principali gruppi destinatari**1. Veterinari (pubblici e privati)**

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

- la PSA rappresenta una grave minaccia per l'allevamento di suini;
- non vi sono in commercio cure o vaccini efficaci per la PSA;
- la malattia può causare ingenti perdite economiche a livello locale, nazionale e dell'UE;
- la malattia provoca notevoli sofferenze sia tra i suini detenuti che tra i suini selvatici.

Cosa dovrebbero fare i servizi veterinari per arrestare la PSA?

- effettuare attività di sorveglianza;
- garantire una segnalazione trasparente e tempestiva dei casi sospetti;

⁽¹⁾ <https://rr-europe.woah.org/en/Projects/gf-tads-europe/standing-groups-of-experts-on-african-swine-fever-in-europe/depository-on-african-swine-fever/awareness-material-on-asf/>

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_it

- contribuire alle campagne di sensibilizzazione e monitorarle;
- adottare misure di biosicurezza durante le visite agli stabilimenti e tra una visita e l'altra;
- garantire la biosicurezza negli stabilimenti e fornire consulenza ai fini del suo rafforzamento.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

- materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali ecc. da pubblicare in riviste specializzate e media regionali/locali;
- materiali stampati: manifesti, volantini, schede informative ecc. potrebbero essere distribuiti mediante invio mirato alle associazioni dei veterinari;
- organizzazione di eventi, seminari, attività di formazione, conferenze ecc. a tale scopo;
- siti web, pubblicazioni online e sui social media;
- brevi video e animazioni da distribuire al pubblico destinatario.

2. Allevatori

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

- la PSA rappresenta una grave minaccia per l'allevamento di suini;
- la malattia può causare ingenti perdite economiche (dirette e indirette);
- la PSA può mettere a rischio i mezzi di sussistenza degli allevatori.

Cosa dovrebbero fare gli allevatori per arrestare la PSA?

- comunicare segni clinici e sintomi della PSA o eventuali mortalità anomale;
- partecipare a programmi di screening facoltativi;
- assicurarsi che tutti i residui alimentari siano collocati in contenitori sigillati per i rifiuti e non vengano utilizzati come mangime per suini detenuti o selvatici;
- garantire e rafforzare la biosicurezza a livello dell'azienda di allevamento secondo quanto concordato con l'autorità competente.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

- materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali ecc. da pubblicare in riviste specializzate e media regionali/locali e servizi di consulenza agli allevatori, se del caso;
- materiali stampati: manifesti, volantini, schede informative ecc. potrebbero essere distribuiti mediante invio mirato alle associazioni degli allevatori;
- organizzazione di eventi, seminari, attività di formazione, conferenze ecc. a tale scopo;
- siti web, pubblicazioni online e sui social media;
- brevi video e animazioni da distribuire al pubblico destinatario.

3. Cacciatori

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

- per evitare restrizioni o divieti di caccia, limitazioni al turismo venatorio e perdite economiche significative per il settore della caccia nelle zone infette e/o nelle aree limitrofe;
- a causa della PSA le popolazioni di suini selvatici possono diminuire significativamente o persino scomparire;
- i suini selvatici infetti contaminano l'ambiente rendendo più probabile l'insorgenza di focolai secondari nei suini detenuti;
- se la PSA non è contenuta in un'area limitata, il virus potrebbe persistere nell'ambiente per molto tempo e la strategia di uscita sarebbe molto difficile da attuare.

Cosa dovrebbero fare i cacciatori per arrestare la PSA?

- collaborare con l'autorità competente nella ricerca, nella segnalazione rapida e nella rimozione sicura dall'ambiente delle carcasse di suini selvatici;
- pulire e disinfettare sempre le attrezzature, gli indumenti, i veicoli e i trofei sul posto prima di lasciare una zona soggetta a restrizioni;
- eviscerare i suini selvatici abbattuti nell'area di macellazione designata del terreno di caccia, se del caso;
- contribuire alla graduale riduzione delle popolazioni di suini selvatici mediante la riduzione della densità di tali animali nelle aree non ancora colpite dalla malattia (anche attraverso la caccia mirata di femmine adulte e subadulte);
- non foraggiare i suini selvatici nell'arco dell'intero anno;
- evitare battute di caccia in aree notoriamente colpite dalla PSA nei suini selvatici.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

- materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali da pubblicare in riviste specializzate e media regionali/locali;
- materiali stampati: manifesti, volantini, schede informative ecc. potrebbero essere distribuiti mediante invio mirato alle associazioni dei cacciatori, ma anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, in altre strutture di trasporto, anche alle frontiere, e nei pressi degli habitat dei suini selvatici (ad esempio parchi pubblici);
- organizzazione di eventi, seminari, attività di formazione, conferenze a tale scopo;
- siti web, pubblicazioni online e sui social media;
- brevi video e animazioni da distribuire al pubblico destinatario.

4. Pubblico in generale (compresi viaggiatori e trasportatori di mangimi/alimenti)

Perché la PSA dovrebbe essere arrestata?

- per proteggere la salute degli animali e i mezzi di sussistenza degli allevatori di suini;
- per impedire che la PSA provochi ingenti perdite economiche;
- per conformarsi alla legislazione.

Cosa dovrebbe fare il pubblico per arrestare la PSA?

- non introdurre nell'UE suini vivi o prodotti di origine suina (carne suina fresca, carne suina refrigerata o congelata, salsicce, salumi, grasso di maiale) provenienti da territori esterni all'Unione;
- non portare carni suine e altri prodotti di origine suina fuori da zone soggette a restrizioni, ove ciò sia vietato dalla normativa;
- non lasciare alimenti o rifiuti alimentari in luoghi accessibili a suini detenuti o selvatici.

Strumenti di comunicazione suggeriti:

- siti web, pubblicazioni online e sui social media;
- brevi video e animazioni da esporre in luoghi frequentati dai viaggiatori (aeroporti, stazioni ferroviarie e altre strutture di trasporto, anche alle frontiere) e nei pressi degli habitat dei suini selvatici (ad esempio parchi pubblici);
- materiali per la stampa, articoli, materiali multimediali da pubblicare in riviste riguardanti i viaggi, gli alimenti o l'ambiente;
- materiali stampati: manifesti, opuscoli, schede informative da distribuire in strutture di trasporto, supermercati o parchi naturali.

ALLEGATO II

– Misure di biosicurezza per i cacciatori e per tutto il personale addetto alla ricerca e alla gestione delle carcasse di suini selvatici

L'autorità competente per la caccia ai suini selvatici o la gestione delle carcasse degli stessi nelle zone soggette a restrizioni o in altre aree (se l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio di PSA) dovrebbe valutare la possibile adozione delle misure di biosicurezza elencate di seguito.

- a) Dovrebbe essere disponibile un numero adeguato di impianti di macellazione. Ove possibile, ciascun terreno di caccia dovrebbe disporre di almeno un apposito impianto di macellazione autorizzato. Nel caso in cui il terreno di caccia non presenti alcuna area di macellazione, è opportuno recarsi nel terreno di caccia più vicino dotato di un apposito impianto. L'area di macellazione dovrebbe essere protetta dall'accesso non autorizzato di persone e animali, dotata di acqua, di sufficienti quantità di disinfettanti efficaci e di attrezzature per la raccolta dei rifiuti.
- b) Ciascun terreno di caccia dovrebbe disporre di un impianto o di un locale dotato di frigorifero (o di procedure che raggiungano risultati equivalenti in termini di conservazione della carcassa fino a quando non saranno disponibili i risultati di laboratorio).
- c) I suini selvatici cacciati dovrebbero rimanere all'interno del terreno di caccia fino a quando non saranno sottoposti alle prove; solo le carcasse risultate negative dovrebbero poter abbandonare il terreno di caccia. Per conseguire tale obiettivo dovrebbe essere prevista l'identificazione individuale delle carcasse.
- d) I suini selvatici abbattuti non dovrebbero essere eviscerati sul campo, bensì dovrebbero essere portati in appositi impianti di macellazione autorizzati in grado di limitare la dispersione di fluidi corporei (compreso il sangue).
- e) Dopo la macellazione di un suino selvatico, il luogo e le attrezzature utilizzate (compresi i mezzi di trasporto) dovrebbero essere lavati e disinfettati con disinfettanti efficaci.
- f) I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere raccolti e trattati conformemente alla pertinente normativa dell'UE ⁽¹⁾.
- g) Nell'ambito della ricerca e della gestione delle carcasse di suini selvatici dovrebbero essere attuate misure di biosicurezza volte a evitare l'eventuale contaminazione di mezzi di trasporto, cortili e abitazioni.

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/food/food/animal-products/eu-rules_it

ALLEGATO III

– Campionamento di suini selvatici e rimozione delle carcasse di suini selvatici negli Stati membri interessati ⁽¹⁾**1. Campionamento di suini selvatici.**

a) Sorveglianza passiva.

Il principio del campionamento in tutto il paese (zone soggette a restrizioni e aree non soggette a restrizioni dello stesso Stato membro interessato) dovrebbe basarsi su una sorveglianza passiva rafforzata. Sulla base di una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente, tutti i suini selvatici trovati morti e malati, se del caso, dovrebbero essere sottoposti a prove per la rilevazione della PSA mediante PCR. Nelle zone soggette a restrizioni II e III, il campionamento nel caso di un gruppo di suini selvatici trovati morti contemporaneamente nello stesso luogo potrebbe essere raggruppato ai fini dell'esecuzione delle prove mediante PCR su un campione rappresentativo del gruppo, come previsto dall'EURL.

b) Sorveglianza attiva.

Sarebbe possibile effettuare un campionamento supplementare basato sulla sorveglianza attiva dei suini selvatici cacciati, attenendosi alle istruzioni fornite dall'autorità competente. Nelle zone soggette a restrizioni dovrebbe essere effettuato il campionamento di tutti i suini selvatici cacciati, abbattuti e trovati morti/malati (campionamento al 100 % ed esecuzione di prove mediante PCR). I suini selvatici cacciati in zone soggette a restrizioni potrebbero essere sottoposti a prove aggiuntive per la ricerca di anticorpi contro il virus della PSA, se del caso, sulla base delle istruzioni fornite dall'autorità competente.

c) Per quanto riguarda i suini selvatici cacciati, sono richiesti solo campioni di sangue (gli organi potrebbero essere utilizzati per il campionamento nei casi in cui non siano disponibili campioni di sangue), secondo quanto stabilito dall'EURL.

2. Rimozione delle carcasse di suini selvatici.

a) La ricerca e lo smaltimento sicuro delle carcasse dovrebbero essere effettuati quantomeno nelle zone soggette a restrizioni e in qualsiasi area a rischio, secondo quanto stabilito dall'autorità competente. Le carcasse infette dovrebbero essere individuate e rimosse in condizioni di sicurezza il prima possibile, al fine di contenere la malattia in un'area limitata e iniziare ad attuare immediatamente le pertinenti misure di controllo ed eradicazione della PSA.

b) In caso di individuazione della PSA in aree non colpite, l'individuazione passiva delle carcasse dovrebbe essere integrata da una ricerca attiva da parte di professionisti in specifici luoghi ("punti critici") stabiliti dall'autorità competente.

c) Lo smaltimento delle carcasse dovrebbe essere effettuato mediante conferimento in sardigna, seppellimento in profondità o incenerimento (sotto la supervisione delle autorità competenti) in linea con la pertinente normativa dell'UE.

d) Se del caso, dovrebbe essere effettuata la disinfezione.

⁽¹⁾ Gli Stati membri che presentano zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell'allegato I e zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

ALLEGATO IV

– Sintesi delle raccomandazioni relative ai suini selvatici di cui alla sezione III

Misure	Situazione epidemiologica			
	Assenza di PSA (preparazione)	Assenza di PSA (preparazione)	Presenza di PSA (eradicazione)	PSA endemica (controllo)
	Aree e zone soggette a restrizioni classificate ai fini degli orientamenti			
	5.1. Aree in cui la PSA non è presente e che non confinano con zone soggette a restrizioni	5.2. Aree in cui la PSA non è presente (compresa la zona soggetta a restrizioni I), confinanti con zone soggette a restrizioni	5.3. Zone soggette a restrizioni di dimensioni limitate, corrispondenti a zone recentemente infettate	5.4. Zone soggette a restrizioni di ampie dimensioni, corrispondenti a zone infette significative
4.1. Foraggiamento attrattivo	Limitato, a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento.		Limitato, a scopo di cattura e abbattimento.	Limitato, a scopo di caccia, cattura e, se del caso, abbattimento.
4.2. Misure di biosicurezza	Le misure di biosicurezza attuate durante la caccia, la cattura e l'abbattimento dei suini selvatici, se del caso, dovrebbero essere rafforzate, promosse e sostenute.			
4.3. Raccolta dei dati chiave	Campionamento dei suini selvatici trovati morti ed esecuzione di prove su di essi.	In base alla valutazione del rischio: campionamento dei suini selvatici trovati morti ed esecuzione di prove su di essi, nonché esecuzione di prove per la ricerca del virus della PSA sui suini selvatici cacciati. Esecuzione di prove su tutte le carcasse se la valutazione individua un rischio elevato.	Campionamento di tutti i suini selvatici trovati morti e abbattuti ed esecuzione di prove su di essi. Esecuzione di prove su tutti i suini selvatici cacciati.	Campionamento di tutti i suini selvatici trovati morti e abbattuti ed esecuzione di prove su di essi. Esecuzione di prove su tutti i suini selvatici cacciati, sulla base della valutazione del rischio e conformemente al regolamento sulla PSA.
4.4. Cooperazione	Una cooperazione efficace ed efficiente tra le autorità competenti e i portatori di interessi (quali organismi di gestione forestale, autorità ambientali e cacciatori) è essenziale per la prevenzione, l'individuazione precoce, il controllo e l'eradicazione della PSA.			
4.5. Abbattimento	A discrezione dell'autorità competente; l'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della riduzione della popolazione di suini selvatici.	A discrezione dell'autorità competente; l'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione e promosso ai fini della riduzione della popolazione di suini selvatici.	L'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini dell'eradicazione della PSA quando è stata raggiunta la fase endemica (dopo la fase epidemica), sotto la supervisione dell'autorità competente. In pratica, non dovrebbero essere intraprese azioni fino a quando la discesa della curva epidemica non sarà consolidata e individuata attraverso un sistema continuo di sorveglianza passiva o non saranno state attuate altre misure volte a prevenire gli spostamenti dei suini selvatici.	A discrezione dell'autorità competente; l'abbattimento dovrebbe essere preso in considerazione e promosso ai fini della riduzione della popolazione di suini selvatici.

4.6. Istituzione di "zone bianche"	Non pertinente.	Potrebbe essere presa in considerazione sulla base della valutazione del rischio e in combinazione con altre misure.		Non pertinente, ma potrebbe essere presa in considerazione in situazioni specifiche, sulla base della valutazione del rischio e in combinazione con altre misure.	
4.7. Installazione di recinzioni	Non pertinente.	Non pertinente, ma potrebbe essere presa in considerazione per mantenere delimitate aree di piccole dimensioni nell'ottica di favorire le misure di prevenzione.	Pertinente per l'eradicazione della PSA in determinate zone infette cruciali, se le recinzioni sono installate in modo tempestivo e strategico per rallentare la diffusione della malattia.	Non pertinente, ma potrebbe essere presa in considerazione per mantenere delimitate aree di piccole dimensioni nell'ottica di favorire le misure di controllo.	
4.8. Caccia	Obiettivo	Aumentare lo sforzo venatorio per ridurre la popolazione.	Caccia intensiva (sforzo venatorio massimo).	Raccomandazione di un divieto totale di caccia di tutte le specie animali fino alla decelerazione della fase epidemica.	Dovrebbe avere luogo solo nel quadro di rigorose misure di biosicurezza, se del caso (ad esempio per uso domestico privato dei cacciatori, per raccogliere campioni da analizzare, per ridurre la popolazione complessiva di suini selvatici).
	Intensità dello sforzo	Aumentare il carniere (sforzo quantitativo).	Caccia guidata e individuale.	Abbattimento solo dopo la decelerazione della fase epidemica.	Abbattimento ad opera di cacciatori addestrati.
	Metodi	Caccia mirata di femmine ed esemplari subadulti (sforzo qualitativo) con metodi venatori abituali.	Caccia al massimo livello possibile nell'area. Coinvolgimento pubblico/privato per conseguire l'obiettivo di ridurre la popolazione.	Nessuna caccia guidata. Dopo la decelerazione della fase epidemica, caccia al massimo livello possibile nell'area. Coinvolgimento pubblico/privato per conseguire l'obiettivo di ridurre la popolazione.	Caccia nell'ambito di rigorose misure di biosicurezza per il prelievo di campioni da analizzare.
4.9. Sorveglianza passiva	Sorveglianza passiva rafforzata; campionamento dei suini selvatici trovati morti ed esecuzione di prove su di essi sulla base di una valutazione del rischio.	Sorveglianza passiva rafforzata; pattugliamento attivo per individuare e sottoporre a prove i suini selvatici morti.	Sorveglianza passiva rafforzata; pattugliamento attivo per individuare e sottoporre a prove i suini selvatici morti e per rimuovere/smaltire le relative carcasse.	Sorveglianza passiva rafforzata; pattugliamento attivo per individuare e sottoporre a prove i suini selvatici morti e per rimuovere/smaltire le relative carcasse.	

4.10. Accesso limitato	Non pertinente.	Non pertinente.	L'accesso alle zone infette dovrebbe essere limitato il più possibile a causa dei rischi di trasmissione della PSA per mezzo di esseri umani, attrezzature, veicoli ecc.	Non pertinente, ma potrebbe essere preso in considerazione in situazioni specifiche.
4.11. Restrizioni al foraggiamento di sostentamento	Dovrebbe essere soggetto a restrizioni e non dovrebbe avere luogo.		In situazioni specifiche, a seguito di una valutazione del rischio, l'autorità competente potrebbe valutare la possibilità di consentire il foraggiamento di sostentamento dei suini selvatici per un periodo di tempo limitato, nell'ottica di contenere i suini selvatici in una zona recentemente infettata in cui l'obiettivo è eradicare la PSA nel breve-medio termine.	Dovrebbe essere soggetto a restrizioni e non dovrebbe avere luogo.
4.12. Campionamento ed esecuzione di prove	Prove PCR.	Prove PCR. La ricerca degli anticorpi potrebbe essere utilizzata in situazioni specifiche, come l'esecuzione di prove su suini selvatici in una zona soggetta a restrizioni I (un animale sieropositivo potrebbe essere indicativo di un'evoluzione della situazione della malattia, come la diffusione del virus della PSA al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III).	Prove PCR.	Prove PCR. La ricerca degli anticorpi potrebbe essere utilizzata in situazioni specifiche in aree in cui la PSA è presente da molto tempo.
4.13. Cattura	Caccia ed esecuzione di prove.	Caccia ed esecuzione di prove.	Abbattimento ed esecuzione di prove. La cattura dovrebbe essere considerata una misura efficace per limitare o ridurre la popolazione di suini selvatici in presenza di PSA in un'area limitata (ad esempio in una "zona bianca"), in combinazione con altre misure volte a eradicare la malattia, in particolare nelle zone recentemente infettate.	Abbattimento ed esecuzione di prove.